



REPUBBLICA SOMALA
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

INFORMAZIONE
SULLE ATTIVITA'
ECONOMICHE IN SOMALIA

DIPARTIMENTO COMMERCIO E VALUTA

MOGADISCIO 1968



REPUBBLICA SOMALA
MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

INFORMAZIONE
SULLE ATTIVITA'
ECONOMICHE IN SOMALIA


DIPARTIMENTO COMMERCIO E VALUTA

MOGADISCIO 1968



ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Presidente della Repubblica



MOHAMED IBRAHIM EGAL

Primo Ministro



MOHAMED ALI DAAR
Ministro Industria e Commercio

PREMESSA

SITUAZIONE GEOGRAFICA

La Repubblica Somala, che comprende i territori dell'ex Somalia Italiana e del Somaliland Britannico, attualmente denominati Regione Meridionale e Regione Settentrionale, unite in unico Stato Indipendente il 1° luglio 1960, ha un'area complessiva di Km. quadrati 637 mila.

Il territorio della Somalia confina a Nord con il golfo di Aden, ad Est-Sud con l'Oceano Indiano, ad Ovest con il Kenia e l'Etiopia e a Nord-Ovest con la Somalia Francese.

Secondo stime ufficiali del Ministero dell'Interno la Somalia ha una popolazione di circa cinque milioni di abitanti.

RISORSE ECONOMICHE

Le attività economiche principali della Somalia, sono costituite dall'agricoltura e dall'allevamento. - Circa il 13% del territorio è adatto alle coltivazioni. - L'agricoltura tradizionale non irrigua, presenta una assai scarsa produttività che ha principalmente lo scopo di assicurare l'alimentazione delle famiglie degli agricoltori, mentre l'eccedenza viene immessa nel mercato. Fra i prodotti tradizionali figurano i cereali, il cotone, la canna da zucchero, i semi oleosi, la frutta tropicale.

Nella regione fra il Giuba e l'Uebi Scebeli, su circa 200 mila ettari, l'irrigazione consente una maggiore redditività e sistemi più moderni ed efficienti di coltivazione, come le banane, il cotone, il sesamo, arachidi ecc.

I prodotti arborei di natura spontanea sono abbondanti in Somalia, specie nella parte Nord-Orientale (Migiurtinia) dove si ritrae in misura cospicua legname, Incenso dei tipi Maily e Bejo, prodotto unico nel mondo per qualità e quantità (soltanto nella regione del «Kordofan», Wuolkait» (Etiopia) e nell'Hadramut, (Arabia) esiste una modesta produzione di Incenso Bejo di qualità commerciale molto inferiore al prodotto della Somalia, Mirra dei vari tipi, gomma Arabica di tipo bianco, rossastro e di colore tendente al nero ed altri prodotti affini come il Murduk, resina di colore scuro.

Lungo la costa della Migiurtina specialmente fra i porti di Hafun, Bereda, Alula, Habo, Meragno, Candala e Bosaso, in tempi non molto lontani, veniva praticata, su larga scala, la pesca della Madreperla, del Trokas e delle conchiglie, prodotti molto ricercati in diversi mercati stranieri.

Circa il 53% del territorio è adatto all'allevamento (35 milioni di ettari), sebbene i periodi di siccità impongano lunghe transumanze.

Il patrimonio zootecnico Somalo è stato valutato a circa 900 mila capi bovini, un milione e 400 mila cammelli, circa tre milioni di caprini, 650 mila ovini e non meno di 260 equini.

Il sottosuolo della Somalia non ha ancora avuto alcun sfruttamento ma attive sono le ricerche per le prospezioni petrolifere. Unico prodotto minerale, per ora, è il sale esistente nella giurisdizione di Lugh Danane.

Di maggiore e fiorente prospettiva si presenta la produzione del sale nei bacini di Hordio-Hafun, sale com'è noto, di primissimo

ordine e la cui produzione sarà ripresa allorchè saranno ultimati gli studi per la riattivazione delle vecchie saline.

In quantità minore, rispetto alla rilevante quantità delle saline di Hordio-Hafun, il sale viene ricavato in altre località del territorio.

Le attività industriali sono basate sulla lavorazione e la trasformazione dei prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento. Fra queste va ricordata quella della SNAI Società Nazionale Agricola Industriale. Tale Società si occupa prevalentemente della coltivazione della canna da zucchero e della produzione dello zucchero, la quale sarà sufficiente a coprire le necessità del territorio.

Alle dipendenze del Ministero Industria e Commercio funzionava una Sezione Pesca. Essa provvede, fra l'altro, alla costruzione di Barche a motore e senza che, poi, tramite il Credito Somalo, vengono cedute ai compratori, mediante pagamento dilazionato nel tempo. Tale Sezione, precedentemente finanziata dall'U.S.A.I.D./RS in relazione al programma di sviluppo della Somalia, persegue lo scopo di favorire in misura sempre più consistente, l'attività della pesca.

Nel territorio si annoverano risorse mincrarie come giacimenti di ferro, depositi di gesso e altri minerali di cui il sotto suolo sembra essere provvisto e le cui ricerche sono allo studio potenziale.

Nel campo dell'industrializzazione meritano un particolare accenno l'Industria del Latte, la cui realizzazione ha chiesto l'impiego di oltre 14 milioni di Sh. So. I suoi moderni impianti consentono, mediante l'impiego di circa 60 lavoratori, la lavorazione di 10.000 litri di latte ogni turno di 8 ore, per cui tale attività si delinea assai promettente.

Diversi stabilimenti per la produzione della carne in scatola sono in programma; quello di Chisimaio, i cui lavori sono già in avanzato stato e che finora ha richiesto una spesa di Sh. So. 36.303.000 avrà una capacità di lavorazione di circa 60.000 bovini all'anno.

L'industria per la pesca e lo inscatolamento del tonno e altri tipi di pesce di Lasgorè, già in via di completamento, ha finora richiesto una spesa di Sh. So. 37.000.000. Esso potrà dare lavoro, per quasi nove mesi all'anno a circa 285 lavoratori e potrà produrre una media di 2.100 tonnellate all'anno di pesce in scatola.

Altre piccole industrie per la produzione dell'acqua minerale, bevande analcoliche, per la sgranatura del cotone, mobilifici, tipografie, industrie meccaniche e officine nonché una fiorente attività artigianale, fra cui va menzionata quella per la lavorazione artistica dell'avorio, del

legno, delle pelli e dei metalli preziosi (oro e argento) e della famosa futa di Benadir destinate in buona parte all'esportazione, sono in piena attività.

In stato avanzato sono i lavori per la costruzione degli stabilimenti per la tessitura del cotone «SOMALTEX». Per tale complesso, che sarà in grado di iniziare la sua attività entro un tempo relativamente breve, sono già stati spesi oltre 27 milioni di Sh. So.

A Mogadiscio esiste una importante azienda elettrica industriale per la produzione dell'energia elettrica necessaria per l'illuminazione della città e per il funzionamento delle numerose piccole imprese industriali esistenti nella città stessa.

Sono invece in programmazione la costruzione di uno stabilimento per la lavorazione delle fibre di banane e la creazione di un cementificio.

Nel territorio della Repubblica esiste una vasta e ottima organizzazione Bancaria. La Banca Nazionale Somala è l'unico Istituto di emissione e di controllo.

Nella capitale funziona il «Credito Somalo», con una ben organizzata serie di Agenzie periferiche, oltre ad alcuni Istituti stranieri come il «Banco di Roma», il «Banco di Napoli», la «Nazionale & Grindlays Bank» e il «Banco di Porto Said», istituti che operano nel territorio.

Benchè la Somalia non sia oggi un Paese ricco, il suo potenziale demografico, delle risorse naturali e di sviluppo economico, notevolmente aumentato in questi ultimi tempi, consentono di guardare all'avvenire con sicura fiducia.

COMMERCIO

A differenza di quanto accade in alcuni altri paesi Africani dove predomina la prassi del commercio generale, in Somalia è sviluppata una tendenza alla specializzazione di linee commerciali ben definite.

Il commercio, al momento, è l'attività più appariscente dell'economia del Paese. Esso si rivela sempre più attivo sia per le migliorate condizioni delle comunicazioni interne che consentono regolari trasporti in tutte le direzioni del territorio e anche in rapporto a una maggiore circolazione dei beni, il cui sviluppo si svolge parallelamente allo sviluppo delle iniziative commerciali atte ad accrescere e a favorire tale attività.

Basta dare uno sguardo al movimento commerciale del paese degli ultimi periodi che pur trattandosi di un periodo minimo quello considerato, si ha chiara la visione del volume delle esportazioni e quello delle importazioni in continuo aumento delle merci di consumo che entrano nel paese.

	1965 Sh. So.	1966 Sh. So.	
Importazioni	150.686	132.120	(Merce a licenza)
Esportazioni	293.425	324.532	(» » »)

PRINCIPALI ESPORTAZIONI

Come viene sotto indicato le esportazioni sono la grande risorsa della Somalia. Esse costituiscono il maggior introito in valuta pregiata e portano un deciso contributo alla bilancia commerciale.

Nella tabella sotto indicata è stata omessa la voce relativa alle materie resinose: Incenso, Mirra, Gomma Arabica ecc., il cui programma di sviluppo è allo studio.

Le voci più frequenti e sostanziali, ai fini della bilancia commerciale della Somalia, sono le seguenti:

	1965 Sh. So.	1966 Sh. So.
Banane fresche	108.187.000	97.999.000
Carni preparate	792.000	
Cotone	2.190.000	1.157.000
Pesci preparati	1.546.000	2.940.000
Pelli greggie	13.264.000	4.280.000
Animali vivi	81.035.000	96.230.000

Dal quadro di cui sopra non può sfuggire l'importanza che hanno soprattutto le voci: Banane e Animali vivi destinati all'esportazione non vi è migliore dimostrazione del continuo incremento, che un risalto tanto maggiore considerato indietro nel tempo.

L'esportazione delle banane ha seguito il seguente andamento :

1960	—	74.430.000
1961	—	90.268.000
1962	—	80.149.000
1963	—	101.255.000
1964	—	112.584.000
1965	—	108.187.000
1966	—	97.999.000

Quella degli animali vivi ha seguito, sempre nello stesso periodo, il seguente andamento :

1960	—	40.926.000
1961	—	51.477.000
1962	—	66.648.000
1963	—	90.923.000
1964	—	107.960.000
1965	—	117.366.000
1966	—	96.230.000

L'incremento nella esportazione delle banane rispetto agli anni 1960 / 1966, nonché quella relativa all'esportazione degli animali vivi, è certamente incoraggiante.

Delle altre esportazioni ha particolare rilievo quello della legna e del carbone di legna, nonché quella del pesce e dei prodotti a base di pesce. Quest'ultima attività in particolare è passibile di notevole incremento date le grandi possibilità potenziali che potrebbe avere la pesca e le attività connesse nel territorio.

PRINCIPALI IMPORTAZIONI

Come è noto la Repubblica Somala è in fase di continuo sviluppo e pertanto le sue importazioni sono in continuo aumento pas-

sando da Sh. So. 216.000.000 del 1960 a Sh. So. 300.000.000 nel 1966. Mentre l'esportazione è passata in medesima data da 164.000.000 a Sh. So. 233.000.000 nel 1966.

Le principali importazioni sono costituite da beni di consumo, in particolar modo : Riso, Farina di grano, Paste alimentari, Conserve di pomodoro, Tabacchi, Filati tessili, Tessuti manufatti tessili, macchine non elettriche ed elettriche, Autoveicoli, Trattori, Fertilizzanti, prodotti Farmaceutici e petroliferi, caffè ecc.

Lo zucchero ha sempre costituito una voce importante nelle importazioni Somale, ma l'importazione di tale voce sta scomparendo dalla lista dell'importazione in seguito al rinnovamento e ampliamento dello zuccherificio di Giohar che ha in programma di provvedere non soltanto alle necessità interne ma anche all'esportazione.

E' interessante conoscere i Paesi di destinazione delle esportazioni Somale nonché i principali paesi fornitori del mercato Somalo.

Secondo i dati disponibili; in quest'ultimi anni, l'Italia ha assorbito la maggior percentuale dei nostri prodotti, seguiti nell'ordine dall'Arabia Saudita, da Aden, dalla R.A.U. ecc.

Per contro i paesi fornitori sono finora risultati, secondo un ordine cronologico in base al volume delle merci importate : Italia, U.R.S.S., Gran Bretagna, Giappone, India, Iran, Thailandia, U.S.A. e così via.

Sia alle esportazioni che alle importazioni figurano altri paesi rispetto a quelli sopra menzionati, per importi inferiori ma comunque nel quadro generale di qualche rilievo.

ORDINAMENTO ECONOMICO CON L'ESTERO

Il regime delle importazioni esportazioni della Somalia è regolato da accordi commerciali vigenti con i vari paesi e dalle altre disposizioni di Leggi che in sintesi qui sotto si riportano i principali :

- a) D. Legge n. 12 del 26 settembre 1964, relativo all'Ordinamento delle operazioni economiche con l'estero;
- b) D.P.R. del 26 settembre 1964 n. 203 relativo alle restrizioni in conformità all'Ordinamento delle operazioni economiche con l'estero;
- c) Legislazione sugli investimenti esteri, 1960.

Le disposizioni di cui sopra pone la Somalia nel numero delle Nazioni a valuta convertibile e perciò nella possibilità di effettuare libere transazioni commerciali o valutarie previste dalla Legge, senza discriminazione o particolarismi.

L'ordinamento delle operazioni economiche con l'estero, oltre a prevedere una larghissima gamma di prodotti esportabili ed importabili liberamente, secondo una lista dei prodotti soggetti a licenza ed elencati nel predetto ordinamento, consente di ottenere licenze di importazione dalla maggior parte dei paesi del mondo con le sole limitazioni previste dall'Art. 2, comma secondo, dell'Ordinamento stesso.

Questa Legge liberalizzatrice ha posto il popolo Somalo di fronte alla libera scelta dei prodotti che ritiene più convenienti per le necessità ed accentua la gara fra le nazioni acquirenti e fornitrici, incrementando in tal modo il nostro mercato con evidente vantaggio.

ATTIVITA' DEL MINISTERO

Il Ministero dell'Industria e Commercio, partecipa al progredire dell'economia del Paese con numerose iniziative, oltre alla routine normale di studio e di vigilanza che esercita con le numerose Commissioni e direttamente con i propri Uffici, organizzati in una Direzione Generale e in due Direzioni che si interessano rispettivamente dell'Industria e del Commercio interno, Estero e Valuta.

La Direzione del Commercio e delle Valute è quella che prende parte direttamente al movimento commerciale, rilasciando Licenze di Importazione e di Esportazione, rilasciando i permessi valutari.

Lo svolgimento di queste attività comporta una immediata conoscenza dei molteplici problemi che si prospettano quotidianamente agli operatori economici e di riflesso al movimento commerciale della Repubblica.

E' in vista di portare un contributo concreto allo sviluppo delle relazioni economiche internazionali e ad una più forte espansione del commercio Somalo che il Ministero inserisce nel proprio bilancio somme non trascurabili per la partecipazione alle Fiere Internazionali estere e per l'effettuazione della Fiera Internazionale della Somalia.

Così nel 1965 il Ministero dell'Industria e Commercio ha incoraggiato e collaborato attivamente e finanziariamente alla effettua-

zione della 8^o Fiera Internazionale della Somalia, manifestazione che attira ormai in Somalia un ingente numero di operatori esteri e la partecipazione di numerosi Stati. 1965 : Cina Popolare, Italia, U.R.S.S., R.A.U., Repubblica Federale Tedesca, India, Stati Uniti, Kwait ecc. oltre a centinaia di espositori esteri che partecipano direttamente o tramite i loro agenti in Somalia.

Nel 1967 hanno partecipato alla 9^a Fiera Internazionale della Somalia i seguenti Stati : Repubblica Italiana, Repubblica di Tanzania, Repubblica Araba Siriana, Stati Uniti d'America, Repubblica Federale di Germania, Repubblica Popolare di Cinese, Repubblica Araba Unite, Federal Military Government of Nigeria.

Non è chi non veda il grande interesse che suscitano le Fiere Internazionali sulle popolazioni dell'intero Stato nel quale si svolgono.

Anche questo interessamento è di grande valore in quanto mette centinaia di migliaia di persone in contatto con nuovi prodotti con i progressi mondiali della tecnica, e contribuisce a suscitare nuove iniziative e nuove energie che alla lunga diventano altrettanto fonti di miglioramento e di benessere.

FIERE INTERNAZIONALI ESTERE

Se è di grande importanza l'effettuazione della Fiera Internazionale della Somalia, non è di minore importanza la partecipazione della Somalia a Fiere Internazionali Estere.

Con queste partecipazioni si intende richiamare l'attenzione di milioni di visitatori delle Fiere in questione sul nostro paese e sui prodotti agricoli, industriali e dell'artigianato.

Come abbiamo visto le esportazioni della Somalia sono in continuo sviluppo produttivo e molte altre esportazioni, che potenzialmente esistono, attendono di essere sfruttate.

Ma come svolgere una adeguata propaganda per richiamare capitali e imprenditori ed invitarli a collaborare con il popolo somalo ad aprire nuovi cantieri di lavoro e ad apportare lavoro e progresso nelle zone più favorite della Somalia e purtroppo ancora inattive.

A tale scopo si è partecipato nel 1967 alla Fiera di Milano con uno Stand destinato all'artigianato Somalo e con Ufficio Commerciale nel palazzo del C.I.S. - Centro Internazionale Scambi - così da creare una corrente di scambi immediati a favore dell'artigianato locale e un recapito a più alto livello per trattative di particolare

importanza nel cuore stesso della Fiera dove affluivano gli uomini d'affari dei 78 Paesi presenti alla Fiera di Milano.

Sulla importanza delle trattative avviate potrà aversi qualche dato sicuro soltanto nel tempo quando, le trattative passeranno in successiva fase di realizzazione. Comunque alla Fiera di Milano si sono avviate parecchie trattative, centinaia sono state le richieste di carattere turistico.

E' molto probabile che non poche di tali domande siano state all'origine dei tanti viaggi effettuati da stranieri in Somalia, viaggi che non sempre nascondevano sotto il ristretto interesse turistico, l'interessamento e lo studio per progetti futuri.

Allo scopo di estendere vie più l'azione di penetrazione nella economia mondiale la Somalia ha anche partecipato, per la prima volta, alla Fiera Internazionale dell'Artigianato di Baviera e parteciperà, entro l'anno prossimo alla Fiera di Francoforte.

L'Artigianato Somalo, sotto l'egida del Ministero ha pure preso parte se pure in misura limitata, data la ristrettezza del tempo disponibile, alla Esposizione dell'Artigianato Africano nella Repubblica di Ghana in occasione della conferenza degli Stati Africani 1965.

DELEGAZIONI COMMERCIALI

Altra importante attività del Ministero Industria e Commercio è quella inerente alle Delegazioni Commerciali, Delegazioni che giungono in Somalia o partono dalla Somalia, formate di personalità qualificate che desiderano intensificare i traffici con il nostro paese o inviate all'estero per studiare o coordinare una incrementazione del movimento commerciale con nuovi Paesi o con i Paesi che già sono in rapporti economici con la Somalia.

Nel 1966-68 hanno visitato la Somalia le seguenti Delegazioni :

- a) Delegazione Giapponese
- b) » Siriana
- c) » Corea del Nord
- d) » Pakistan
- e) » Italiana
- f) » Pakistana

Mentre Delegazioni economiche del Governo della Somalia hanno visitato i sottonotati Paesi :

- a) Fiera Internazionale di Milano
- b) Fiera Internazionale di Berlino
- c) Fiera Internazionale di Francoforte
- d) Fiera Internazionale di Bulgaria, ad Addis Abeba
- e) Conferenza di Algeri
- f) Delegazione commerciale in Italia
- g) Conferenza dei 77 a New Delhi.

PIANO QUINQUENNALE

Il Governo ha formulato e sta perseguendo una politica industriale intesa a promuovere gli investimenti privati, sia nazionali che esteri, nell'industria.

Il Primo piano quinquennale della Repubblica Somala, presentato ufficialmente il 29 Luglio 1963, è rivolto in gran parte a promuovere la industrializzazione del Paese e fino da allora prevedeva : Lo zuccherificio di Giohar, la cui capacità di 12.000 Tonn. annue si è spostata a tonn. 30/40 negli anni successivi. Oggi la produzione dello zucchero si aggira sui 350/400.000 Tonn. annue, quantità sufficiente a coprire le esigenze nazionali.

Cotonificio con 10/12.000 fusi da 300 telai automatici per la filatura del cotone di produzione somala e quindi supplire al fabbisogno nazionale di alcuni tipi di cotone.

Stabilimenti per la lavorazione della carne da avviare all'esportazione, consentendo così la lavorazione locale del grande patrimonio zootecnico del Paese con il conseguente ricupero delle pelli e dei sottoprodotti con due evidenti vantaggi, dare lavoro a numerose maestranze locali e aumentare il valore delle merci esportate.

Stabilimento per la produzione lattiero-caseario, già in piena funzione come sopra riferito.

Tenuto conto delle materie prime reperibili in Somalia, si può assistere che l'industria nazionale è senz'altro suscettibile di espansione.

Benchè il mercato interno sia in fattore limitante data la sua modesta consistenza, alcune attività industriali come la produzione della carne e del pesce in scatola, possono orientarsi verso l'esportazione, mentre altre, tessili ed altre industrie manifatturiere possono sopperire alle necessità interne.

CACCIA

Come potrà essere rilevato dagli elenchi delle speci degli animali allegati all'Ordinanza n. 26 di rep. del 6 Dicembre 1951 che disciplina l'esercizio della caccia nel territorio, la Somalia, indipendentemente dal patrimonio faunistico vagante nelle note riserve del Busc-Busc, comprendenti le pianure di Uamo Jdo e Tabda (Basso Giuba), località ricchissime di vegetazione ad alto fusto, è dotata di una fauna delle speci più varie ed in numero rilevante.

Per la protezione della fauna delle riserve e per la disciplina dell'esercizio della caccia nonchè per facilitare le escursioni turistiche dei cacciatori, esiste in località Baddada, località situata a 80 Km; da Chisimaio, sulla direttrice di Colbio, una organizzazione Governativa dalla quale è possibile attingere tutte quelle informazioni utili di cui i cacciatori potrebbero aver bisogno.

Nel territorio agiscono inoltre alcune organizzate Agenzie private che si occupano di Safari.

Dal punto di vista climatico è praticamente possibile visitare la Somalia durante tutto l'anno. Per i visitatori che volessero scegliere il periodo migliore per un soggiorno in Somalia si consiglia di evitare il periodo delle grandi piogge (maggio-giugno) e quello delle piccole piogge (da fine ottobre a fine novembre).

Il visitatore dovrà comunque equipaggiarsi solo di vestiti leggeri durante tutto l'anno.

TURISMO

Dagli uniti schizzi si può rilevare che la Somalia dispone di una rete aerea interna che collega la Capitale, con i principali centri del territorio.

Tali servizi si svolgono con assoluta regolarità nei giorni e nelle ore indicate nella tabella oraria della Somali Airlines n. 6/67 del 1 luglio 1967.

Indipendentemente da tali particolari servizi di trasporto aereo interni, la Somalia è collegata, da regolari servizi di linea aerea con una buona parte dei paesi del mondo.

La Somalia è inoltre dotata di una vasta rete stradale e piste di agevole percorso per qualsiasi località del territorio.

Mogadiscio, Merca e Chisimaio in particolare sono fornite di ottimi alberghi e ristoranti rispondenti alle esigenze dei turisti di qualsiasi provenienza.

ELENCO DELLE SPECI DI ANIMALI OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINAMENTO SULLA CACCIA

1. — MAMMIFERI

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	NOME SOMALO
1) Giraffa reticolata	Giraffa comelopardalis reticulata	Gheri
2) Damalisco	Damaliscus Korrigum Jimela D.K.	Sigeo Aucen
3) Damalisco d'Oltre Giuba	Damaliscus Hunteri	Sigeo Erdi
4) Silvicapra rossa di foresta	Cephalophus Harvey e Bottegoi	Sagar Guiet
5) Silvicapro	Oephalephus Grimmi hisdei	Furduk
6) Beira	Dercotragus megalotis	Beira
7) Saltarupe	Oreotragus oreotrague	Alicud
8) Dik Dik, varie specie	Madoqua (rhynchotragus)	Sagar
9) Orbi Somalo	Ourebia o mahaggardi	Gonges
10) Cobo	Kebus clypaiprymnus	Balanca
11) Antilope di Clarke	Ammodorcas elarkel	Dibatag
12) Gazzella di Grant, varie specie	Gazella granti	Hidi
13) Gazzelle di Soemmering	Gazella spermmeringi	Aul o Dambaat
14) Gazzella nasa di spake	Gazella spekei	Dhere
15) Litocranio	Lythocranius walleri	Gherenuk
16) Orice	Oryx beisa	Beit
17) Tragelafe	Tragelaphus scriptus	Dol
18) Piccole kudo	Strepsiceros imberbis	Dir Dir
19) Bufalo	Bas (syncerus) caffer	Ghessi
20) Ippopotamo	Hippopotamus amphibus	Ger
21) Potamocero e Cinghiale rosso	Cheirepotamus larvatus somaliensis	Chirchir
22) Facocero	Phacechoerus aethiopicus	Denfar
23) Rinoceronte	Rhinoceros bicornis	Huil
24) Elefante	Elephas africanus cavendishi	Marodi
25) Iraci terragneli ed arborei	Procavia e Dendrohyrax	Tuculieciò
26) Zebra di Grevy o maggiore	Equus grewi	Ferù o Damer Ferù

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	NOME SOMALO
27) Zebra di grant o minore	<i>Equus granti</i>	Ferù o Damer Ferù
28) Leone	<i>Felis leo</i>	Libah
29) Leopardo	<i>Felis pardus</i>	Scebel
30) Gattopardo	<i>Felis serval</i>	Aremat
31) Lince africana	<i>Felis caracal</i>	Ghedudei
32) Gatti selvatici	<i>Felis ocreata</i>	Maculel Dur
33) Ghepardo	<i>Acinonyx jibatus</i>	Orcob o Aramad
34) Jema macchiata	<i>Hyaena crecuta</i>	Uaraba
35) Jenastriata	<i>Hiaena striata</i>	Uarabaueri
36) Protele	<i>Proteles cristatus</i>	Abalcuf
37) Cani di vari generi o specie	Licaone, sciacallo, Otecione	Eidur, Dauà o Dauamedò
38) Viverridi di varie specie e generi	Ieneumoni, jenette ecc.	Maculel zebat
39) Mustelli di vari generi o specie	Ratele (Mellivora) ecc.	Hor
40) Oriteropo e Formichiere africano	<i>Orycteropus afer Somaticus</i>	Sedda Sul
41) Asino selvatico	<i>Equus asinus somalicus</i>	Gomburi
42) Dugongo	<i>Halichere emprichi</i>	Gheber Magno
43) Scimmie :		
a) Cercopitechi	<i>Cynocephalus</i>	Dagner
b) Cercopitechi varie specie	<i>Cercopithecus pygerthrus albogularis</i> ecc.	Dagner
44) Proscimmie : Galagoni	<i>Galago gallarum e kiruyensis</i>	Ghet Tris
45) Roditori : Lepri, varie specie	<i>Lepus crispil, lepus Somalensis</i>	Bacheile

2. — UCCELLI

46) Struzze gambe grigie	<i>Struthio Molybdophanes</i>	Gerogno
47) Grandi ottarde	<i>Eupodotis neotis ed affini</i>	Moi
48) Marabù	<i>Leptoptilus crumenifor</i>	Antellai
49) Sgarze bianche od Aigrette	<i>Casmerodius albus, Egretta garzetta, Demiegretta schistacea, Bulbulcus lucidus</i>	Bolobolo Ad

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	NOME SOMALO
50) Becco a scarpa	<i>Balaeniceps rex</i>	
51) Avvoltoi varie specie	Torgos, Lophogyps, Otogyps, Gypaetus N.	
52) Serpentario	Neophron, Neocrosyrtes, Sagittarius serpentarius	
53) Faraona dal ciuffo	<i>Guttera pucherani</i>	Dighiren
54) Faraona	<i>Numida Ttylorhyncha somaliensis</i>	Dighiren
	<i>Numida acryllium vulturinum</i>	Dighiren

Devono inoltre ritenersi incluse in questo elenco le varie di anitre, oche selvatiche, Francolini, Ottarde, Tortore, Colombacci, Beccaccini, Quaglie ed Ortolani.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1951

Visto : si approva.

L'AMMINISTRATORE FORNARI

Allegato B

DISTRIBUZIONE DEGLI ANIMALI IN CLASSI, AGLI EFFETTI DELLA
CONCESSIONE DELLA LICENZA DI CACCIA

Classe I

Animali la cui uccisione o cattura è proibita senza speciale autorizzazione dell'Amministratore:

- 1) Elefante (del quale le due zanne non raggiungano il peso di Kg. 15)
- 2) Protele
- 3) Dugongo
- 4) Sgarza bianca (Aigrette) tutte le specie
- 5) Marabù
- 6) Avvoltoi (tutte le specie)
- 7) Serpentario
- 8) Becco a scarpa
- 9) Silvicapra rossa di foresta
- 10) Faraona dal ciuffo (Guttera pucherani)
- 11) Silvicapra
- 12) Grandi Ottarde
- 13) Asino Selvatico

Classe II

Animali la cui uccisione è autorizzata, nel numero a fianco di ogni specie segnato, ai possessori della licenza tipo A e D:

Elefante maschio (con le due zanne di peso superiore ai Kg. 15)	N°	2
Giraffa (Giraffa Camelopardalis Reticulata)	▪	1
Rinnoceronte	▪	1
Damalisco d'Oltre Giuba (Hunter)	▪	1
Damalisco (Korrigum)	▪	6
Dik - Dik - senza limitazione di numero	▪	6
Oribi, varie specie	▪	6
Cobi (Ellypsiprymnus)	▪	10
Gazzella di Speke	▪	8
Gazzella di Soemmering	▪	12
Gazzella di Grant	▪	2
Gherenuk	▪	6
Orice	▪	6
Tragelafo	▪	4
Beira	▪	2
Saltarupe	▪	2
Dibatag (Gazzella di Clark)	▪	1

Cudu Minore	▪	8
Bufalo	▪	2
Ippopotamo	▪	2
Cinghiale Rosso	▪	4
Facocero - senza limitazione di numero	▪	1
Zebra di Grevy	▪	1
Zebra di Grant	▪	1
Ghepardo	▪	1
Leopardo	▪	1
Leone	▪	2
Gattopardo	▪	2
Lince	▪	4
Struzzo	▪	1

Classe III

Animali la cui uccisione è autorizzata, nel numero a fianco di ogni specie segnato, ai possessori della licenza tipo B:

Damalisco di Korrigum	N°	2
Dik - Dik - senza limitazione di numero	▪	4
Oribi	▪	6
Cobo (Ellyps)	▪	2
Gazzella di Soemmering	▪	2
Gazzella di Grant	▪	4
Gazzella di Speke	▪	4
Gherenuk	▪	4
Orice	▪	2
Tragelafo (Antilope macchiata)	▪	2
Cinghiale rosso - senza limitazione di numero	▪	2
Facocere	▪	2
Lince	▪	2
Beira	▪	2
Saltarupe	▪	2

Classe IV

Animali non compresi nelle classi I e II, che possono venire uccisi dai titolari della licenza tipo C (oltre che dai possessori di una licenza di tipo A e B). E' peraltro consentita ai titolari della licenza di tipo C l'uccisione, senza limitazione di numero, di Dik-Dik No. 8 allegato A) e di Facoceri (No. 22 allegato A).

Mogadiscio, li 6 dicembre 1951.

Visto: si approva
L'AMMINISTRATORE FORNARI

Allegato C

TASSE E DIRITTI SUPPLEMENTARI

1. TASSE PER I VARI TIPI DI LICENZA.

Tipo di licenza	A tassa intera	A tassa ridotta
A	Sh. So. 600	Sh. So. 150
B	Sh. So. 200	Sh. So. 100
C	Sh. So. 100	Sh. So. 30
D	Sh. So. 200	

2. DIRITTI SUPPLEMENTARI PER L'UCCISIONE :

del primo elefante	Sh. So.	1.000
del secondo elefante	"	1.500
di una giraffa	"	500
di una rinoceronte	"	1.500
di uno struzzo	"	100
di un ippopotamo	"	200
di una zebra	"	100
di un bufalo	"	200
di un leopardo	"	200
di un ghepardo	"	50

3. DIRITTI PER LA CATTURA :

di un elefante	Sh. So.	500
di una giraffa	"	400
di un rinocerone	"	500
di uno struzzo	"	50
di un ippopotamo	"	150
di una zebra	"	40
di un bufalo	"	50
di un leopardo	"	100
di un ghepardo	"	100
di un leone	"	100
di un dibatag	"	100
di un damalisco d'Oltre Giuba	"	200
di un damalisco	"	50
di una silvicapra	"	50
di un beira	"	100
di un gattopardo	"	50

Per gli animali non compresi nel presente elenco i diritti di cattura saranno stabiliti del competente Ufficio dell'A.F.I.S. nei limiti da Sh. So. 1 a Sh. So. 50.

4. TASSA PER L'ESPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI

- a) Abrogata d'Ordinanza n° 26 del 6/12/1951
- b) Abrogato il Decreto n° 158 del 24/12/1954

LEGGE 10 GIUGNO 1963 n° 7 - Tariffa unica dei dazi doganali

TARIFFA DOGANALE PER L'ESPORTAZIONE

B.U. Suppl. N° 1 al N° 6 - Mogadiscio 10 Giugno 1963 - Pag. 5-6.

1. OMISSIS

2. ANIMALI SELVATICI VIVI: (A CAPO)

1) Giraffa	Sh. So.	500
2) Damalisco Korrigum	"	50
3) Silvicapra rossa	"	100
4) Damalisco Hunter	"	300
5) Dik - Dik	"	5
6) Oribi e fiazella di sciamba	"	5
7) Saltarupe	"	60
8) Cobo e balanca	"	50
9) Dibatag e antilope di Clark	"	100
10) Gazzella di Grant	"	50
11) Gazzella di Speke	"	50
12) Gazzella di Soemmering	"	50
13) Orige e orix	"	60
14) Tragelafo	"	60
15) Piccolo Kudu	"	100
16) Bufalo	"	500
17) Ippopotamo	"	1.000
18) Elefante	"	2.000
19) Potamocero e cinghiale rosso	"	30
20) Rinoceronte	"	3.300
21) Facocero	"	30
22) Beira	"	60
23) Zebra	"	150
24) Leone	"	100
25) Leopardo	"	300
26) Gattopardo	"	60
27) Ghepardo	"	80
28) Lince	"	30

29) Gatto selvatico	»	15
30) Iena	»	15
31) Canidi (Ilicaone, sciacallo, otocione, ecc.)	»	30
32) Mustelidi (mellivere, ecc.)	»	10
33) Viverridi icneumoni, genette, ecc.)	»	10
34) Oritteropo o formichiere	»	60
35) Irace	»	5
36) Cinocefalo o macaco	»	5
37) Cercopiteco	»	5
38) Proscimmia	»	15
39) Lepre	»	5
40) Struzzo	»	200
41) Grande ottorda	»	30
42) Faraona	»	4
43) Francolino	»	4
44) Pernice	»	1
45) Rapaci vari	»	5
46) Marabu	»	50
47) Sgarza	»	50
48) Altri animali selvatici vivi	»	20

3. OMISSIS

4. PELLI FRESCHE, SECCH E SALATE DI ANIMALI SELVATICI

a) Dik - Dik	Sh. So.	20%
b) Ghepardo e gattopardo	»	20%
c) Leopardo	»	50%
d) Gazzella	»	20%
e) Altre	»	20%

5. PELLI CONCIATE COL PELO, BUONE DA PELLICCERIA

a) Ghepardo	Sh. So.	10%
b) Gattopardo	»	10%
c) Leopardo	»	50%
d) Altre	»	10%

6. OMISSIS

7. »

8. Avorio e corno di rinoceronte	Sh. So.	20%
--	---------	-----

LEGGE 31 OTTOBRE 1956 N° 12 - Modifiche all'Ordinamento per l'esercizio della caccia in Somalia Pag. 981.

L'AMMINISTRATORE

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente Legge;

Art. 1

Sono approvate le seguenti modifiche all'Ordinamento per l'esercizio della caccia in Somalia, approvate con Ordinanza 6 dicembre 1951, n° 26:

a) ALLEGATO A)

aggiungere: 3 - Rettili

n° 55 - Coccodrillo - *Crocodylus niloticus* - Yahas.

b) ALLEGATO B)

aggiungere: Nella classe II: Coccodrillo n° 10

Nella classe III: Coccodrillo n° 5

c) ALLEGATO C)

2 - Diritti supplementari per la l'uccisione:

aggiungere: (di un coccodrillo oltre il numero consentito per i possessori della ligenza di caccia dei tipi A, B e D: Sh. So. 5).

3 - Diritti per la cattura:

aggiungere: (di un coccodrillo Sh. So. 2).

4 - Tassa per l'esportazione di animali vivi:

aggiungere: (Rettili - Coccodrillo Sh. So. 10).

d) ARTICOLO 46

Modificare come segue:

(Le pelli di leopardo, Ghepardo e Coccodrillo uccisi dai titolari di regolare licenza di caccia, dovranno essere presentate al più vicino Distretto per la bollatura, previo pagamento di un diritto fisso di Sh. So. 5 - per ogni pelle).

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e pubblicata sul bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Mogadiscio, addì 31 ottobre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

HAGI FARAH ALI OMAR

IMPORTAZIONE CLASSIFICATA

(in milioni di Sh. So.)

	1960		1961		1962		1963		1964		1965	
	Sh. So.	%										
Prodotti alimentari	56,4	26,1	58,6	25,4	74,2	27,5	81,1	25,4	112,8	28,9	90,7	25,6
Bevande e tabacco	8,0	3,7	10,2	4,4	9,4	3,5	9,7	3,1	10,5	2,9	10,8	3,1
Sostanze crude, non commestibili	3,9	1,8	4,7	2,0	7,3	2,7	7,1	2,2	7,1	1,8	17,9	5,1
Olio Minerale	10,4	4,8	11,0	4,8	13,6	5,0	13,9	4,4	17,5	4,5	16,4	4,6
Olio commestibile	2,1	1,0	2,2	1,0	3,9	1,4	6,2	1,9	13,3	3,4	15,3	4,3
Chimici	12,3	5,7	13,9	6,0	12,9	4,8	16,9	5,3	23,6	6,0	18,3	5,2
Prodotti manufatti	54,2	25,1	69,2	30,0	72,3	26,7	82,6	25,9	90,0	23,0	78,1	22,1
Macchinari e Trasp.	47,2	21,8	34,1	14,9	42,2	15,6	72,7	22,8	84,6	21,6	83,6	23,6
Prodotti miscellanei	19,6	9,1	22,8	9,9	32,2	11,9	25,3	7,9	30,0	7,7	20,7	5,9
Altri prodotti	1,9	0,9	3,7	1,6	2,3	0,9	3,4	1,1	1,4	0,2	1,9	0,5
	216,0	100,0	230,4	100,0	270,3	100,0	318,9	100,0	390,8	100,0	353,7	100,0

ESPORTAZIONE CLASSIFICATA

(in milioni di Sh. So.)

	1960		1961		1962		1963		1964		1965	
	Sh. So.	%										
Prodotti alimentari	125,7	76,6	151,0	80,3	156,7	87,0	199,8	88,0	226,5	87,9	193,7	81,7
Bevande e tabacco	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sostanze crude, non commestibili	29,3	17,8	20,7	11,0	20,2	11,2	22,2	9,8	22,5	8,7	30,4	12,8
Olio Minerale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Olio commestibile	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	—	0,3	0,1	0,2	—	—	—
Chimici	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prodotti manufatti	1,8	1,1	1,7	0,9	0,6	0,3	0,7	0,3	0,5	0,2	1,3	0,5
Macchinari e Trasp.	4,3	2,6	11,1	5,9	0,5	0,3	1,1	0,5	2,2	0,9	7,7	3,2
Prodotti miscellanei	1,5	0,9	1,8	1,0	1,0	0,6	1,1	0,5	3,9	1,5	2,7	0,1
Altri prodotti	0,9	0,5	1,5	0,8	1,0	0,6	1,8	0,8	2,0	0,8	1,4	0,7
	164,2	100,0	188,0	100,0	180,1	100,0	227,0	100,0	257,8	100,0	237,2	100,0

LEGGI e DECRETI

DECRETO-LEGGE 26 settembre 1964, n. 12:
Ordinamento delle operazioni economiche con l'Estero.

MINISTERO INDUSTRIA E COMMERCIO
— Dipartimento Commercio —

TABELLA No. 3

IMPORTAZIONE PER VOCE

(in milioni di Sh. So.)

	1960		1961		1962		1963		1964		1965	
	Sh. So.	%										
Cereali	24,5	11,3	23,6	10,2	33,1	12,2	38,0	11,9	52,8	13,5	62,0	17,5
Frutti e Vegetali . . .	12,1	5,6	14,2	6,2	15,8	5,8	17,7	5,6	18,3	4,7	13,1	3,7
Zuccheri e Prodotti a Base di Zuccheri . . .	9,5	4,4	9,4	4,1	14,8	5,4	14,3	4,5	27,0	6,9	4,5	1,3
Caffè, Tea e Spezie . .	7,6	3,5	9,1	4,0	8,3	3,1	9,2	2,9	11,8	3,0	7,4	2,1
Bevande e Tabacchi . .	8,0	3,7	10,2	4,4	9,4	3,5	9,7	3,0	10,5	2,7	10,8	3,0
P. O. L. s.	10,4	4,8	11,0	4,8	13,6	5,0	13,9	4,4	17,5	4,5	16,4	4,7
Olio combustibile . . .	2,1	1,0	2,2	1,0	3,9	1,5	6,2	1,9	13,3	3,4	15,3	4,3
Medicinali	3,7	1,7	5,4	2,3	3,9	1,5	4,6	1,4	7,4	1,9	5,6	1,6
Carte e Cartone	3,5	1,6	4,4	1,9	3,9	1,5	5,9	1,9	5,8	1,5	6,6	1,9
Filati	27,0	12,5	38,0	16,5	36,8	13,6	36,5	11,1	40,6	10,4	27,0	7,6
Calce e Cemento	4,9	2,3	5,3	2,3	4,7	1,7	3,8	1,2	6,8	1,7	9,2	2,6
Metalli	3,6	1,7	5,6	2,4	7,9	2,9	12,9	4,0	12,0	3,1	11,8	3,4
Metalli elaborati	7,9	3,7	9,0	3,9	7,6	2,8	10,7	3,4	14,1	3,6	12,5	3,5
Macchine non Elett. . .	9,8	4,5	13,2	5,7	14,0	5,2	29,1	9,1	30,8	7,9	46,8	13,2
Macchine Elettriche . .	14,5	6,7	4,9	2,1	6,4	2,4	10,6	3,3	12,0	3,1	9,3	2,6
Trasporto	22,9	10,6	16,0	7,0	21,7	8,0	32,9	10,3	41,8	10,7	27,4	7,8
Vestimenta	7,8	3,6	9,7	4,2	10,3	3,8	9,0	2,8	9,6	2,4	5,7	1,6
Prodotti elaborati	4,0	1,9	4,8	2,1	5,6	2,1	5,2	1,6	7,3	1,9	6,8	1,9
Altri prodotti	32,2	14,9	34,4	14,9	48,8	18,0	48,7	15,3	51,4	13,1	55,5	15,7
	216,0	100,0	230,4	100,0	270,3	100,0	318,9	100,0	390,8	100,0	353,7	100,0

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 26 settembre 1964, n. ■ 12

Ordinamento delle operazioni economiche con l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTO che, a seguito dell'intervenuta decadenza del Decreto-Legge 8 Agosto 1964, n. 9 sull'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero, è indispensabile ed urgente provvedere all'emanazione di nuove norme relative alla materia;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Competenza del Ministero dell'Industria e Commercio)

La disciplina ed il controllo delle operazioni economiche con l'estero, di cui al presente Decreto-Legge e alle relative norme integrative e regolamentari, è di competenza del Ministero dell'Industria e Commercio.

Art. 2

(Restrizioni)

1. Le operazioni economiche con l'estero, qui intese come:
 - a) negoziazioni in merci, servizi e capitali, pagamenti ed altre ope-

razioni economiche con Paesi stranieri;

b) negoziazioni in oro, ed in altre attività sull'estero, tra residenti nella Repubblica Somala;

sono soggette alle restrizioni contenute nel presente Decreto-Legge e nelle norme integrative e regolamentari di cui agli artt. 34 e 35.

2. Le operazioni economiche con l'estero possono essere limitate, o vietate, allo scopo di:

a) salvaguardare la sicurezza della Repubblica Somala;

b) proteggere la bilancia dei pagamenti e lo sviluppo delle risorse agricole, commerciali e industriali della Repubblica;

c) prevenire maggiori ostacoli alla cooperazione pacifica ed amichevole tra gli Stati;

d) assicurare l'applicazione di provvedimenti legali di Istituti o di Organizzazioni internazionali, di cui la Somalia fa parte, nonché di accordi internazionali multilaterali, sottoscritti dalla Repubblica Somala.

3. Le limitazioni di cui al precedente comma devono essere contenute, sia nella loro natura che nel loro scopo, a ciò che è necessario per realizzare quanto in detto comma previsto. Esse devono arrecare il minimo intralcio possibile alle attività economiche private.

4. Le limitazioni devono essere diminuite, o completamente rimosse, non appena i motivi che hanno giustificato la loro imposizione siano superati.

5. Nei limiti di applicazione del presente Decreto-Legge, può essere disposto, con norme regolamentari o integrative, che determinate operazioni economiche con l'estero ed altri atti ad essi connessi:

- a) siano subordinati al rilascio di licenze o di altra autorizzazione,
- b) ovvero, siano vietati in modo assoluto.

Art. 3

(Registrazione degli operatori con l'estero)

1. Le operazioni economiche di natura commerciale con l'estero, in merci ed in servizi connessi, possono essere effettuate in Somalia da residenti che siano a tal uopo registrati presso il Ministero della Industria e Commercio
2. Le operazioni di cui sopra possono anche essere effettuate da non-residenti di nazionalità somala e da persone giuridiche aventi la propria sede principale o la propria direzione in un Paese straniero, sempre che essi siano a tal uopo registrati presso il Ministero dell'Industria e Commercio.

Art. 4

(Esenzione della Banca Nazionale Somala)

Le limitazioni ed i divieti contenuti nel presente Decreto-Legge nonché nelle norme integrative e regolamentari di cui agli artt. 34 e 35 non si applicano alle operazioni effettuate dalla Banca Nazionale Somala, nei limiti delle competenze di cui alla Legge istitutiva della Banca, ovvero in relazione alla Banca stessa.

Art. 5

(Licenze)

1. Le licenze possono essere generali o individuali. Esse possono essere limitate nel tempo, o sottoposte a clausole condizionali, od anche a riserva di revoca, ove ciò sia necessario per salvaguardare il pubblico interesse.
2. Le licenze possono essere usate per il solo scopo per il quale sono state rilasciate. Esse non sono trasferibili.
3. Una licenza può essere revocata:
 - a) se è stata rilasciata con riserva di revoca;
 - b) se il titolare della licenza si rende inadempiente agli obblighi in essa previsti;
 - c) se la licenza risulta ottenuta con frode, o con altri mezzi illeciti, o a titolo di trasferimento.
4. Le licenze e le altre forme di autorizzazione previste nel presente Decreto-Legge e nelle norme integrative e regolamentari di cui agli artt. 34 e 35, sono rilasciate rispettivamente:
 - a) dal Ministero dell'Industria e Commercio, per quanto riguarda il commercio con l'estero (importazioni, esportazioni, operazioni di transito, riesportazioni e reimportazioni di beni e servizi connessi);
 - b) dalla Banca Nazionale Somala, per quanto riguarda gli altri servizi, i movimenti di capitale, i pagamenti e le negoziazioni in oro od attività sull'estero, a norma di regolamento.

Art. 6

(Invalidità legale)

1. I negozi giuridici relativi a materie nelle quali è necessaria una autorizzazione o una licenza si intendono condizionati al rilascio dell'autorizzazione o della licenza, ed hanno efficacia a decorrere

dal giorno di tale rilascio.

2. Se l'adempimento di un debitore è condizionato al rilascio di un'autorizzazione o di una licenza, la relativa esecuzione non può essere effettuata, nemmeno in base a sentenza, prima del rilascio dell'autorizzazione e della licenza.

Art. 7

(Informazioni)

1. La Banca Nazionale Somala, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, provvede, per conto del Ministero dell'Industria e Commercio, al controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente Decreto-Legge e delle norme integrative e regolamentari di cui agli artt. 34 e 35. Essa può richiedere a qualsiasi persona le informazioni relative a circostanze di fatto che, a suo giudizio, siano opportune a tal fine. Le persone interpellate dalla Banca Nazionale Somala sono tenute a fornire le informazioni richieste e ad esibire per il controllo libri, conti ed altri documenti in loro possesso.
2. Anche agli effetti del precedente comma, resta fermo il disposto degli artt. 29, della Legge istitutiva della Banca Nazionale Somala e 20, della Legge bancaria, circa l'obbligo del segreto d'ufficio.
3. Il Corpo della Guardia di Finanza, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, provvede, in via ordinaria, all'accertamento e alla repressione dei reati previsti nel presente Decreto-Legge.

Art. 8

(Competenze e diritti)

Il Ministero dell'Industria e Commercio e la Banca Nazionale Somala possono riscuotere competenze e diritti, i cui ammontari sono determinati d'intesa col Ministero delle Finanze, per l'istruttoria delle domande di licenza, al fine di coprire le spese relative al controllo delle operazioni economiche con l'estero.

TITOLO II

MEZZI DI PAGAMENTO E ORO

Art. 9

(Operatori autorizzati in cambi)

1. Le operazioni in mezzi di pagamento, quelle relative a crediti e-

spresi in una valuta estera, e quelle in oro ed in monete auree non riconosciute quali mezzi di pagamento, possono essere effettuate solo a mezzo della Banca Nazionale Somala o degli Operatori autorizzati in cambi. La Banca Nazionale Somala può revocare, su preavviso, l'autorizzazione a tali operatori.

2. «Operatore autorizzato in cambi» è qualsiasi banca, o altra persona autorizzate dalla Banca Nazionale Somala ad esercitare le funzioni di operatore in cambi relativamente all'oro ed alle valute estere.

Art. 10

(Corso dei cambi)

1. La Banca Nazionale Somala determina, di volta in volta e con efficacia vincolante, i tassi ai quali i mezzi di pagamento espressi in una valuta estera o in oro possono essere negoziati contro mezzi di pagamento espressi in valuta nazionale.
2. I tassi di cui al comma precedente sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale.
3. Agli effetti del presente Decreto-Legge, per «oro» si intende:
 - a) oro fino e lega aurea nella forma di verghe o di oggetti semilavorati;
 - b) monete d'oro che siano state ritirate dalla circolazione e che non abbiano corso legale in nessun Paese.

TITOLO III

PAGAMENTI

Art. 11

(Pagamenti in Somalia)

1. In conformità all'art. 13, è obbligatoria l'autorizzazione:
 - a) per effettuare qualsiasi pagamento, a favore di un conto tenuto da un non-residente;
 - b) per effettuare qualsiasi pagamento, direttamente o a credito, in favore di un residente per conto di un non-residente;
 - c) per accreditare una somma a favore di un non-residente salvo che si tratti di un accredito per un pagamento effettuato da un non-residente rispetto ad un debito dal medesimo dovuto.
2. Agli effetti del presente Decreto-Legge, si considera «residente»:

- a) una persona fisica domiciliata o abitualmente residente nella Repubblica Somala,
 - b) una persona giuridica, o una società di persone, avente la sede principale o la direzione centrale nella Repubblica Somala,
 - c) il procuratore di un non-residente, quando l'amministrazione di tale procuratore, o qualunque suo ufficio amministrativo, abbia sede nella Repubblica Somala.
3. Agli effetti del presente Decreto-Legge, si considera «non-residente»:
 - a) una persona fisica domiciliata o abitualmente residente all'estero,
 - b) una persona giuridica o una società di persone, avente la sede principale o la direzione centrale all'estero;
 - c) il procuratore di un residente, quando l'amministrazione di tale procuratore, o qualunque suo ufficio amministrativo, abbia sede all'estero.

Art. 12

(Pagamenti sull'estero)

- In conformità all'art. 13, è obbligatoria l'autorizzazione:
- a) per effettuare qualsiasi pagamento sull'estero, direttamente o a credito, in favore di un non-residente,
 - b) per disporre sull'estero di qualsiasi somma a credito di un non-residente.

Art. 13

(Autorizzazione ad effettuare i pagamenti)

1. Qualunque persona si impegni in Somalia in una operazione economica con l'estero - in merci, servizi o capitali - per la quale non è richiesta licenza, è autorizzata ad effettuare un pagamento, o disporre di una somma a credito, relativamente a tale operazione, purché esibisca la documentazione probatoria relativa all'operazione, e purché, inoltre, la Banca Nazionale Somala, o un Agente nominato ai sensi del quarto comma del presente articolo, dia il proprio benestare circa la legittimità dell'operazione.
2. Qualunque persona si impegni in Somalia in una operazione economica con l'estero - in merci, servizi o capitali - per la quale è richiesta licenza e che l'abbia ottenuta, è autorizzata ad effettuare un pagamento, o disporre una somma a credito relativamente a tale operazione, purché esibisca la documentazione probatoria relativa

all'operazione alla Banca Nazionale Somala, o ad un Agente nominato ai sensi del quarto comma del presente articolo.

3. Qualunque persona si impegni in Somalia in una operazione economica con l'estero - in merci, servizi o capitali - per la quale è richiesta licenza, peraltro non ancora ottenuta, non può essere autorizzata in anticipo ad effettuare un pagamento, o a disporre una somma a credito, relativamente a detta operazione.
4. La Banca Nazionale Somala è autorizzata a nominare Agenti, tra gli operatori autorizzati in cambi, per quanto riguarda la concessione delle autorizzazioni relative ad un pagamento o alla disposizione di una somma a credito.

Art. 14

(Esportazione di mezzi di pagamento e di oro)

I mezzi di pagamento e l'oro possono essere inviati o trasferiti all'estero solo su autorizzazione della Banca Nazionale Somala, o di qualsiasi Agente nominato ai sensi del quarto comma dell'art 13. Tale norma si applica anche agli articoli fabbricati interamente o parzialmente in oro, e che normalmente non siano in oro.

Art. 15

(Cessione di oro e di attività sull'estero)

1. Ogni residente che non sia un operatore autorizzato in cambi, deve dichiarare ed offrire in vendita alla Banca Nazionale Somala o ad un operatore autorizzato in cambi, nei limiti di tempo stabiliti dal regolamento, le seguenti attività che derivino da operazioni economiche da lui svolte nel territorio della Repubblica o che siano da lui ricevute in detto territorio:
 - a) oro;
 - b) mezzi di pagamento espressi in una valuta estera;
 - c) crediti verso non-residenti;
 - d) titoli esteri, qui intesi come: titoli pubblici, azioni, obbligazioni, altri titoli di credito, cedole e certificati per la riscossione dei dividendi.
2. Il Ministro dell'Industria e Commercio, sentito il parere della Banca Nazionale Somala, è autorizzato a limitare, con proprio decreto, l'obbligo della dichiarazione e della cessione, o di estenderlo ad attività diverse da quelle elencate al precedente comma.

Le attività dichiarate e offerte per la vendita, ai sensi del primo comma, possono essere acquistate dalla Banca Nazionale Somala, o da un operatore autorizzato in cambi, alle condizioni delle consuetudini commerciali e secondo i tassi o i prezzi pubblicati. Se un tasso od un prezzo non è stato ancora pubblicato, il cessionario deve rilasciare ricevuta, ed il regolamento è effettuato dopo la pubblicazione del tasso o del prezzo. Sono consentiti pagamenti anticipati a valere sulle attività cedute.

Quanto dispone il comma primo non si applica, se le attività sono ricevute da un operatore autorizzato in cambi.

I requisiti relativi agli obblighi di dichiarazione e cessione da parte degli operatori autorizzati in cambi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 16

(Pagamenti in valuta convertibile)

Qualsiasi persona che in Somalia sia stata autorizzata ad effettuare un pagamento direttamente od a credito di un non-residente, o a disporre una somma a credito di un non-residente, sia in Somalia che all'estero, può effettuare il pagamento in scellini somali o in qualsiasi valuta convertibile.

Qualsiasi persona che in Somalia vanti un credito verso un non-residente può ricevere in pagamento, per l'estinzione di tale credito, scellini somali o qualsiasi valuta convertibile.

«Valuta convertibile» è qualsiasi valuta che sia liberamente negoziabile e trasferibile sul mercato internazionale delle valute, con margini di copertura del tasso di cambio conformi alle norme dell'Accordo del Fondo Monetario Internazionale.

La Banca Nazionale Somala, in consultazione con il Fondo Monetario Internazionale, deve, di volta in volta, e con efficacia vincolante, determinare e pubblicare una lista delle valute convertibili.

Art. 17

(Recupero di crediti)

Il residente che abbia un credito di natura commerciale - in valuta estera o in scellini somali - verso un non-residente non può, salvo espressa autorizzazione conferitagli dalla Banca Nazionale Somala, astenersi dall'incassare la somma dovutagli, o compiere qualsiasi altro atto che possa causare ritardo o mancato incasso, in tutto o in parte.

in suo favore.

2. Salvo che sia diversamente stabilito dai regolamenti, la norma di cui al precedente comma non impone alcun obbligo, in relazione ai crediti derivanti da commercio o da altri affari, di provvedere al pagamento in tempo anteriore a quello stabilito dalle consuetudini in commercio, e nel ramo dell'attività in questione.

TITOLO IV

OPERAZIONI IN MERCI E SERVIZI

Art. 18

(Restrizioni generali)

Fermo il disposto dell'art. 2, secondo comma, del presente Decreto-Legge, le importazioni, le esportazioni e i negozi giuridici, connessi o preparatori delle stesse, possono, con Decreto del Presidente della Repubblica, essere vietati o limitati:

- a) nel quadro della cooperazione internazionale destinata ad assicurare l'applicazione di un controllo comune sull'esportazione dei prodotti primari;
- b) con riferimento ai seguenti articoli:
 - (i) armi, munizioni ed equipaggiamenti militari;
 - (ii) oggetti che possono essere usati per lo sviluppo, la produzione o l'impiego di armi, munizioni ed equipaggiamenti militari;
 - (iii) diagrammi di costruzione ed altri documenti per la produzione degli oggetti menzionati alle lettere (i) e (ii);
 - (iv) narcotici, stupefacenti o ogni altro materiale dannoso alla salute;
 - (v) libri, pubblicazioni o ogni altro materiale di carattere offensivo per la religione, i principimorali, o i precetti della Costituzione democratica della Repubblica Somala.

Art. 19

(Esportazione di merci)

Fermo il disposto del secondo comma dell'art. 2 del presente Decreto-Legge, l'esportazione di merci può essere limitata, o vietata, con Decreto del Presidente della Repubblica:

- a) allo scopo di prevenire o contrastare una situazione di pericolo

per le necessità vitali della Repubblica Somala, con particolare riguardo ai generi alimentari e ad altri prodotti agricoli nazionali;

- b) allo scopo di prevenire o di contrastare flessioni nelle esportazioni a causa della consegna, all'estero, di prodotti di qualità inferiore. I requisiti minimi per la qualità dei prodotti possono essere stabiliti dai regolamenti.

Art. 20

(Importazione di merci)

1. L'importazione di merci è permessa senza licenza, eccetto per le merci specificate da apposita lista di importazioni. Tale lista di importazioni è emanata con Decreto del Presidente della Repubblica, e può essere emendata nelle stesse forme.
2. Può essere stabilito, con regolamento, che merci per la cui importazione si richiede licenza, possono essere importate senza licenza:
 - a) se le merci non sono destinate a libera o definitiva circolazione nella Repubblica Somala;
 - b) se l'entità o il valore di tali beni è così limitato che la loro importazione non pregiudichi gli interessi da proteggere ai sensi del secondo comma dell'art. 2.

Il disposto delle lettere a) e b) si applica, in particolare, alle importazioni connesse a viaggi, agli oggetti per uso personale non professionale e all'importazione degli effetti degli immigrati e alle proprietà ereditate.

Art. 21

(Commercio di transito ed altri commerci speciali)

1. Gli obblighi da osservarsi in connessione al commercio di transito ed agli altri commerci speciali sono stabiliti nei modi previsti negli artt. 34 e 35 del presente Decreto-Legge.
2. Agli effetti del presente Decreto-Legge, è «commercio di transito» il trasporto di oggetti da Paesi stranieri attraverso il territorio della Repubblica Somala, senza che tali oggetti entrino in libera circolazione nel territorio della Repubblica.

Art. 22

(Servizi)

Le operazioni in servizi di residenti nella Repubblica Somala con,

e per conto, di non-residenti, nonché le operazioni in servizi di non-residenti con, e per conto, di residenti nella Repubblica Somala, sono permesse senza licenza, ad eccezione di quelle operazioni in servizi specificate nella lista delle operazioni in servizi, che sarà stabilita con Decreto del Presidente della Repubblica. Tale lista può essere emendata nelle stesse forme.

Art. 23

(Reimportazioni e riesportazioni)

1. In caso di esportazione di merci per le quali sia prevista la reimportazione, dopo lavorazione o trasformazione all'estero, il Ministero dell'Industria e Commercio può concedere, qualora l'importazione di tali merci sia soggetta a licenza, una anticipata esenzione degli obblighi relativi a tale licenza, in considerazione alla natura delle merci da lavorare o da trasformare.
2. In caso di importazione di merci per le quali sia prevista la riesportazione dopo lavorazione o trasformazione nella Repubblica Somala, il Ministero dell'Industria e Commercio può concedere, qualora l'importazione di tali merci sia soggetta a licenza, una anticipata esenzione degli obblighi relativi a tale licenza, in considerazione alla natura delle merci da lavorare o da trasformare.

TITOLO V

OPERAZIONI IN CAPITALI

Art. 24

(Esportazione di capitali)

Con Decreto del Presidente della Repubblica, le operazioni tra residenti e non-residenti possono essere limitate, o vietate, se hanno per oggetto:

- a) l'acquisto, contro pagamento, di immobili o di diritti reali su tali immobili, in Paesi stranieri;
- b) l'acquisto, contro pagamento, da parte di residenti, di titoli esteri e di effetti emessi o accettati da un non-residente;
- c) il trasferimento, da parte di residenti, in conti presso banche, o altri istituti finanziari, all'estero;
- d) la concessione di prestiti e di altre forme di credito e la concessione di dilazione nei pagamenti a non-residenti;

- e) l'acquisto, contro pagamento, di imprese, che abbiano la sede principale all'estero, o la partecipazione finanziaria nelle stesse;
- f) movimenti di capitale a carattere personale.

Art. 25

(Importazioni di capitali)

Con Decreto del Presidente della Repubblica, le operazioni tra residenti e non-residenti possono essere limitate, o vietate, se hanno per oggetto:

- a) l'acquisto, contro pagamento, da parte di non-residenti di immobili nella Repubblica Somala, e di diritti reali su tali immobili;
- b) l'acquisto, da parte di non-residenti, di imprese aventi la propria sede principale nella Repubblica Somala e la partecipazione in tali imprese;
- c) l'istituzione di imprese con sede principale nella Repubblica Somala, da parte di non-residenti, o l'istituzione di tali imprese con partecipazione di non-residenti;
- d) l'acquisto, contro pagamento, da parte di non-residenti di titoli emessi in Somalia o di effetti emessi, o accettati, da residenti;
- e) la concessione di prestiti, e di altre forme di credito, e la concessione di dilazioni nei pagamenti, che non siano consuetudinarie nel commercio o nel ramo di attività relativo all'operazione, da parte di non-residenti a residenti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 26

(Operazioni senza autorizzazione o licenza)

1. Chiunque, violando dolosamente le disposizioni del presente Decreto Legge o le norme integrative e regolamentari di cui agli artt. 34 e 35 in materia di licenze:
 - a) esegue operazioni economiche senza essere fornito di licenza, quando essa è obbligatoria;
 - b) o manca di osservare le scadenze, le condizioni, le clausole ed altre misure imposte dalla licenza;

- c) o adopera una licenza per uno scopo diverso da quello per cui è stata concessa;
- d) o trasferisce abusivamente una licenza;
- è punito con la reclusione fino a tre anni, o con la multa fino a dieci volte il valore dell'operazione; e, nei casi di maggiore gravità, con la reclusione e la multa congiuntamente.
2. Chiunque commette dolosamente uno dei fatti previsti nel precedente comma in violazione delle norme relative ad autorizzazioni diverse dalla licenza, è soggetto alle stesse pene.
3. Se i fatti di cui ai precedenti commi sono commessi colposamente, la pena è della reclusione fino ad un anno, o della multa fino a cinque volte il valore dell'operazione; e nei casi di maggiore gravità, della reclusione e la multa congiuntamente.

Art. 27

(Violazione del segreto d'ufficio)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel compimento delle operazioni di cui all'art. 7 del presente Decreto-Legge, viola il segreto d'ufficio, è punito, a richiesta della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Sh. So. 10.000; e, nei casi di maggiore gravità, con la reclusione e la multa congiuntamente.

Art. 28

(Tassi non autorizzati)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, negozia con mezzi di pagamento in valuta estera od aurea contro mezzi di pagamento in valuta nazionale ad un tasso di cambio diverso da quello fissato e reso noto dalla Banca Nazionale Somala, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Sh. So. 10.000; e nei casi di maggiore gravità, con la reclusione e la multa congiuntamente.

Art. 29

(Violazione dell'obbligo di cessione e recupero di crediti)

1. Chiunque dolosamente si rende inadempiente agli obblighi stabiliti nell'art. 15, primo comma, o nell'art. 17, primo comma, del presente Decreto-Legge, è punito con la reclusione fino ad un anno o

- con la multa fino a dieci volte il valore della somma in questione; e, nei casi di maggiore gravità, con la reclusione e la multa congiuntamente.
2. Se il fatto di cui al precedente comma è commesso colposamente la pena è della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a cinque volte il valore dell'operazione.

Art. 30

(Atti per conto terzi)

Le sanzioni penali di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del presente Decreto-Legge sono applicabili a chiunque, agendo quale organo di una persona giuridica o quale rappresentante di altra persona, commetta uno dei fatti ivi previsti.

Art. 31

(Persone giuridiche)

La persona giuridica il cui rappresentante, dirigente ed impiegato, nell'esercizio delle proprie funzioni, si è reso colpevole di uno dei reati previsti negli artt. 26, 27, 28 e 29 del presente Decreto-Legge, è civilmente coobbligata al pagamento delle pene pecuniarie e degli eventuali danni, salvo successiva rivalsa nei confronti del responsabile.

Art. 32

(Competenza penale)

La cognizione dei reati di cui al presente titolo è di competenza dei Tribunali Regionali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

(Norme di diritto internazionale)

Restano salve le esenzioni, i privilegi e le immunità derivanti dalle norme del diritto internazionale generalmente ammesse e dalle disposizioni di accordi internazionali vincolanti per la Repubblica Somala.

Art. 34

(Norme integrative)

Il Governo è autorizzato ad emanare mediante Decreti legislativi, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto-legge, norme integrative, di coordinamento e di attuazione.

Art. 35

(Norme regolamentari)

Il Ministro dell'Industria e Commercio, sentita la Banca Nazionale Somala ed altre eventuali Amministrazioni interessate, può emanare regolamenti esecutivi.

Art. 36

(Norme abrogate)

Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi:

- a) le Ordinanze n. 26 del 1950 e n. 17 del 1952 sull'Ordinamento del controllo valutario;
- b) il Decreto-Legge 21 aprile 1956 n. 2, convertito nella Legge 8 dicembre 1956, n. 15, sull'Ordinamento degli scambi con l'estero e del regime valutario;
- c) ogni altra norma contraria ed incompatibile con le disposizioni del presente Decreto-Legge.

Art. 37

(Entrata in vigore)

Il presente Decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e sarà presentato all'Assemblea Nazionale, per la conversazione in Legge, ai termini dell'art. 63 della Costituzione.

ADEN ABDULLA OSMAN

Mogadiscio, 26 settembre 1964.

Il Primo Ministro

ABDIRAZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio

OSMAN MOHAMUD ADDE ALI

LEGGI e DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

26 settembre 1964, n. 203:

Restrizioni in conformità all'Ordinamento delle operazioni economiche con l'estero.

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA COMMERCIO

26 settembre 1964, n. 204

Disciplina e controllo delle operazioni economiche con l'estero.

D.P.R. 26 Settembre 1964, N. 203

Restrizioni in conformità all'Ordinamento delle operazioni economiche con l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 85 della Costituzione;

VISTI gli artt. 18, 19, 20, 22, 24 e 25 del Decreto-Legge 26 Settembre 1964, n. 12 relativo all'Ordinamento delle operazioni economiche con l'estero;

RITENUTA la necessità di emanare le norme integrative e di applicazione previste dai citati articoli del Decreto-Legge;

SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA :

Art. 1

(Restrizioni in conformità all'art. 18 del Decreto-Legge)

1. Sono soggette a licenza l'importazione, l'esportazione, ed ogni negoziazione connessa o preparatoria alle predette, che abbia per oggetto:
 - a) armi da fuoco, munizioni ed equipaggiamenti militari di qualsiasi genere;
 - b) oggetti utilizzabili per lo sviluppo, la produzione o l'impiego di armi da fuoco, munizioni ed equipaggiamenti militari;
 - c) diagrammi di costruzione ed altri documenti di produzione relativi agli oggetti indicati nelle lettere a) e b);
 - d) narcotici, stupefacenti, ed ogni altro materiale dannoso alla salute.
2. E' vietata l'importazione, l'esportazione ed ogni negoziazione connessa o preparatoria alle predette, che abbia per oggetto libri,

stampe od altro materiale di contenuto offensivo per la religione, la morale o i precetti della Costituzione democratica della Repubblica. Il divieto non si applica se tali oggetti debbano essere usati esclusivamente a scopi di studio da persone che possono giustificare tale uso ed ottengano una speciale licenza dal Ministero dell'Industria e Commercio.

Art. 2

(Restrizioni in conformità all'art. 19 del Decreto-Legge)

E' soggetta a licenza l'esportazione delle merci specificate nell'allegata «Lista di esportazioni» (All. A).

Art. 3

(Restrizioni in conformità all'art. 20 del Decreto-Legge)

1. Salvo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, è soggetta a licenza l'importazione delle merci specificate nell'allegata «Lista di importazioni» (All. B).
2. Non è soggetta a licenza l'importazione delle seguenti merci ancorchè specificate nella predetta Lista:
 - a) merci esenti da licenza in conformità alle norme del diritto internazionale generalmente ammesso, o di Accordi internazionali regolarmente conclusi dalla Repubblica Somala e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Repubblica;
 - b) merci che non sono immesse al libero e definitivo uso nella Repubblica Somala, in quanto restano, in porto franco o sotto sorveglianza doganale, ai fini della loro riesportazione: ivi comprese le merci da esporre nelle fiere commerciali, le merci destinate alle navi o agli aerei come rifornimenti e simili operazioni;
 - c) merci importate quale soccorso di emergenza in caso di calamità nazionale;
 - d) bagaglio normale ed altri effetti personali usati dai viaggiatori in arrivo od in transito nel territorio della Repubblica; nonché effetti nuovi acquistati all'estero ed introdotti nel territorio della Repubblica da viaggiatori residenti, per esclusivo uso personale o di famiglia;
 - e) equipaggiamento destinato ad uso temporaneo, in relazione a costruzioni e ad altri progetti tecnici da eseguirsi nella Repub-

- blica, e riesportazione dopo l'ultimazione dei progetti;
- f) merci da esporre nelle fiere tenute nella Repubblica e distribuite gratuitamente come campioni;
 - g) merci precedentemente esportate e successivamente restituite poichè non conformi a contratto;
 - h) effetti di immigranti.

Art. 4

(Restrizioni in conformità all'art. 22 del Decreto-Legge)

Sono soggette a licenza, le operazioni in servizi di residenti nel territorio della Repubblica, con o per conto di non-residenti, e le operazioni in servizi di non-residenti con o per conto di residenti nel territorio della Repubblica, specificate nell'allegata «Lista delle operazioni in servizi» (All. C).

Art. 5

(Restrizioni in conformità all'art. 24 del Decreto-Legge)

Fermo restando il disposto della Legge 18 febbraio 1960 n. 10 sugli investimenti esteri in Somalia, sono soggette a licenza le seguenti operazioni economiche tra residenti nel territorio della Repubblica e non-residenti, qualora comportino esportazione di capitali;

- a) l'acquisto contro pagamento, di beni immobili in Paesi stranieri, e di diritti reali su tali beni;
- b) l'acquisto contro pagamento, da parte di residenti, di titoli esteri o di effetti emessi o accettati da non-residenti;
- c) il trasferimento da parte di residenti in conti presso banche od altri istituti finanziari all'estero;
- d) la concessione a non-residenti di prestiti o di altre forme di credito, ovvero di dilazioni nei pagamenti che non siano consuetudinarie nel commercio e nel ramo di attività relativo dell'operazione;
- e) l'acquisto, contro pagamento, di imprese aventi la sede principale all'estero, o la partecipazione finanziaria nelle stesse;
- f) i movimenti di capitale a carattere personale, come: donazioni, doti, fondo di dotazione, successioni, regolamenti di debiti degli immigrati nel loro paese di origine, trasferimenti di capitali appartenenti a emigranti residenti, trasferimenti di ca-

pitali appartenenti ad emigranti che ritornano al loro Paese d'origine.

Art. 6

(Restrizioni in conformità all'art. 25 del Decreto-Legge)

Fermo il disposto della Legge 18 febbraio 1960, n. 10 sugli investimenti esteri in Somalia, sono soggette a licenza le seguenti operazioni economiche tra residenti nel territorio della Repubblica e non-residenti, qualora comportino importazione di capitali;

- a) l'acquisto, contro pagamento, da parte di nonresidenti, di beni immobili nella Repubblica Somala e di diritti reali su tali beni;
- b) l'acquisto da parte di nonresidenti, di imprese aventi la sede principale nella Repubblica Somala, o la partecipazione finanziaria in tali imprese;
- c) la costituzione, da parte di non-residenti, di imprese aventi la sede principale nella Repubblica Somala, ovvero la costituzione di tali imprese con la partecipazione di non-residenti;
- d) l'acquisto, contro pagamento, da parte di nonresidenti di titoli emessi in Somalia o di effetti emessi, o accettati, da un residente;
- e) la concessione di prestiti, e di altre forme di credito, e la concessione di dilazioni nei pagamenti, che non siano consuetudinarie nel commercio, o nel ramo di attività relativo all'operazione da parte di un non-residente a un residente.

Art. 7

(Commissione Consultiva per le operazioni economiche con l'estero)

1. Presso il Ministero dell'Industria e Commercio è istituita una Commissione Consultiva, avente il compito di dar pareri al Ministro dell'Industria e Commercio su questioni di politica finanziaria, relative alla disciplina ed al controllo delle operazioni economiche con l'estero.
2. La Commissione Consultiva è composta:
 - a) del Direttore Generale del Ministero dell'Industria e Commercio, che ne è il Presidente;
 - b) del Capo Dipartimento Commercio Interno Estero e Valute del Ministero dell'Industria e Commercio, che ne è il Vice Presidente;
 - c) di un rappresentante del Dipartimento Pianificazione della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri;

- d) di un rappresentante del Ministero della Sanità Veterinaria e Lavoro;
 - e) di un rappresentante del Ministero delle Finanze;
 - f) di un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia;
 - g) di un rappresentante dell'Autorità Doganale;
 - h) di un rappresentante della Guardia di Finanza;
 - i) di un rappresentante della Banca Nazionale Somala.
3. I Membri della Commissione sono nominati con Decreto del Ministro dell'Industria e Commercio, su designazione dei competenti Ministri, e, nel caso di cui alla lettera i) del secondo comma, del Presidente della Banca Nazionale Somala.
4. Il Segretario della Commissione è nominato dal Presidente della Banca Nazionale Somala. Egli non ha diritto al voto.
5. La Commissione Consultiva si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, e in ogni altra occasione che si renda necessaria.
6. Il Presidente della Commissione Consultiva può, a sua discrezione, invitare altri rappresentanti di uffici governativi o di enti pubblici o privati, ovvero persone singole, a partecipare alle sedute della Commissione Consultiva in qualità di esperti. Ha anche la facoltà di invitare persone che abbiano un legittimo interesse a partecipare alle sedute, in veste di osservatori. Gli esperti e gli osservatori non hanno diritto al voto.

Art. 8

(Comitato per le Licenze)

1. Presso il Ministero dell'Industria e Commercio è istituito un Comitato per le Licenze, avente il compito di decidere in merito alle domande di licenze per operazioni economiche in merci, servizi e capitali.
2. Il Comitato per le Licenze è composto:
 - a) del Capo Dipartimento Commercio Interno Estero e Valute del Ministero dell'Industria e Commercio, che ne è il Presidente;
 - b) di un secondo rappresentante del Ministero dell'Industria e Commercio, con funzioni di Membro e di Segretario;
 - c) di un rappresentante del Ministero delle Finanze;

- d) di un rappresentante dell'Autorità Doganale;
 - e) di un rappresentante della Guardia di Finanza;
 - f) di un rappresentante della Banca Nazionale Somala.
3. I Membri del Comitato per le Licenze sono nominati con Decreto del Ministro dell'Industria e Commercio, su designazione dei competenti Ministri e, nel caso della lettera f) del secondo comma, del Presidente della Banca Nazionale Somala.
4. Il Ministro dell'Industria e Commercio può con suo Decreto nominare, in determinate zone della Repubblica Somala, uno o più Comitati locali per la concessione di licenze, aventi il compito di decidere in merito alle domande di licenze per operazioni economiche in merci e servizi, nei limiti di territorio e di materia fissati nello stesso Decreto. La composizione di ciascun Comitato locale per le Licenze è stabilita dal Ministro dell'Industria e Commercio, in conformità - per quanto possibile - a quella del Comitato per le Licenze.
5. Il Comitato per le Licenze, ed i relativi Comitati locali, attuano i principii di politica economica e le direttive generali fissati dalla Commissione Consultiva, ai sensi dell'art. 7 del presente Decreto, ed approvati dal Ministro dell'Industria e Commercio.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. La Commissione Consultiva per le operazioni economiche con l'estero e il Comitato per le Licenze devono essere costituiti entro il 31 ottobre 1964.
2. Il Comitato per le Licenze e i relativi Comitati locali, in attesa di conoscere i principii di politica economica e le direttive generali di cui al precedente articolo, e in ogni caso sino al 30 novembre 1964, devono assolvere la propria attività secondo le istruzioni direttamente impartite dal Ministero dell'Industria e Commercio.

Art. 10

(Entrata in vigore)

Il Presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 16 Maggio, 1964

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

Abdirazak Hagi Hussen

Il Ministro dell'Industria e Commercio

Osman Mohamud Adde Ali

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 154

Mogadiscio, li 29 Settembre 1964

Il Sostituto Magistrato ai Conti: MOHAMED HAGI OSMAN ADEN

Allegato A

LISTA DI ESPORTAZIONI

ARTICOLI

- animali vivi
- carne e prodotti a base di carne
- burro (Ghee)
- cereali e prodotti a base di cereali
- pelli di valore superiore a Sh. So. 200
- olio e grassi di origine animale o vegetale
- legna da ardere
- carbone di legna
- rottami di ferro, di ghisa e di acciaio
- avorio greggio e corno di rinoceronte di valore superiore a Sh. So. 200

LISTA DI IMPORTAZIONI

ARTICOLI

- carne e prodotti a base di carne
- latticini, uova e miele
- pesce e prodotti a base di pesce
- cereali e prodotti a base di cereali (eccetto il riso)
- frutta e legumi
- zucchero e prodotti a base di zucchero
- cioccolato e prodotti a base di cioccolato
- bevande
- tabacchi greggi e lavorati
- pelli e cuoio
- cotone
- combustibili e lubrificanti minerali e prodotti affini
- olio e grassi di origine animale o vegetale
- prodotti medicinali e farmaceutici
- olii essenziali, prodotti utilizzati in profumeria; articoli da toeletta e prodotti detersivi
- esplosivi
- pelli, articoli in pelle e pellicce confezionate
- tessuti di cotone greggio
- cemento
- argento, platino, pietre preziose e gioielleria
- armi da fuoco e munizioni
- motoveicoli da strada
- mobili e arredi
- vestiti e camicie confezionati
- calzature in pelle
- macchine fotografiche
- proiettori cinematografici
- pellicole cinematografiche stampate
- orologi
- fiammiferi

LISTA DELLE OPERAZIONI IN SERVIZI

- 1) Viaggi all'estero da parte di residenti per: (a) affari, (b) turismo (c) ragioni di salute, (d) ragioni di studio, (e) ragioni di famiglia, (f) lavoro, (g) pellegrinaggio.
- 2) Trasferimenti all'estero di:
 - (a) redditi da investimenti,
 - (b) stipendi, salari e redditi professionali,
 - (c) pensioni e redditi di natura analoga.
- 3) Rimesse di immigrati al paese del quale l'ordinante è cittadino.
- 4) Rimesse all'estero così motivate:
 - (a) manutenzione ordinaria e riparazione di proprietà private all'estero;
 - (b) partecipazione alle spese generali di società collegate all'estero, da parte di società affiliate e succursali,
 - (c) onorari per servizi prestati all'estero,
 - (d) affitto di proprietà in Somalia.
- 5) Noleggio per l'importazione di films stampati, diritti, sottoscrizioni ed altre commissioni.

Ministero dell'Industria e Commercio

D.M. 26 Settembre 1964, N. 204

Disciplina e controllo delle operazioni economiche con l'estero.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 85 della Costituzione;

VISTO l'art. 35 del Decreto-Legge 26 Settembre 1964, n. 12 relativo all'Ordinamento delle operazioni economiche con l'estero;

RITENUTA la necessità di emanare norme regolamentari per l'esecuzione del sopracitato Decreto-Legge;

D'INTESA con il Ministro delle Finanze e la Banca Nazionale Somala;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA :

Art. 1

(Registrazione degli operatori con l'estero)

1. Salvo quanto disposto negli artt. 2, 15 e 18 del presente Decreto, nessuna persona fisica o giuridica può compiere operazioni economiche di natura commerciale in merci con l'estero senza essere stata registrata quale operatore con l'estero da parte del Ministero dell'Industria e Commercio, ai sensi dell'art. 3 del Decreto-Legge 26 settembre 1964, n. 12.
2. La relativa domanda deve essere compilata sul modulo di cui all'Allegato n. 1. Il Ministero dell'Industria e Commercio, verificata la regolarità della domanda, e registrato l'operatore, rilascia al medesimo un certificato di registrazione.
3. La registrazione è negata se il richiedente, o il suo legale rappresentante ove trattisi di persona giuridica:
 - a) sia stato condannato, nei cinque anni precedenti la data di pre-

sentazione della domanda :

- (i) per un delitto non colposo contro la pubblica Amministrazione, l'economia pubblica, l'industria e il commercio o il patrimonio, punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, ovvero per qualsiasi altro delitto commesso con frode;
 - (ii) per uno dei delitti non colposi previsti negli artt. 26 primo e secondo comma, 28 e 29 primo comma del Decreto-Legge 26 settembre 1964, n. 12;
 - (iii) per uno dei delitti non colposi previsti da leggi finanziarie o doganali;
- b) sia stato dichiarato fallito e non sia stato riabilitato.
- 4 La registrazione è sospesa se il richiedente sia stato citato a giudizio per uno dei delitti di cui alla lettera a) del precedente comma.
 - 5 La registrazione è revocata se una delle ipotesi di cui al terzo comma abbia a verificarsi in epoca successiva alla registrazione.
 6. L'operatore registrato può essere soggetto al pagamento di speciale tassa, a norma di legge.

Art. 2

(Persone esenti dalla registrazione)

Sono esenti dall'obbligo della registrazione, di cui al precedente articolo :

- a) l'Amministrazione dello Stato;
- b) la Banca Nazionale Somala;
- c) gli Enti Pubblici autorizzati per legge, statuto o regolamento, a compiere operazioni di commercio con l'estero;
- d) le persone fisiche che compiono operazioni occasionali di importazione o di esportazione di merci per esclusivo uso personale o professionale;
- e) le persone fisiche, o giuridiche che compiono operazioni di importazione o di esportazione di merci esenti da licenza, ai sensi dell'art. 3 secondo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, n. 203.

Art. 3

(Rilascio di licenze)

Le licenze possono essere rilasciate per un periodo limitato di tempo e per un numero limitato di operazioni. Possono essere anche

rilasciate per un periodo limitato di tempo e per un numero illimitato di operazioni della stessa natura, quando l'Autorità competente al rilascio lo ritenga utile ed opportuno, in relazione alla prevedibile ripetizione delle operazioni stesse.

Art. 4

(Domande di licenza)

1. Le domande di licenza relative ad esportazioni di merci e servizi connessi devono essere compilate sul Modulo A (Allegato n. 2) ed inoltrate al Ministero dell'Industria e Commercio.
2. Le domande di licenza relative ad importazioni di merci e servizi connessi devono essere compilate sul Modulo B (Allegato n. 3), ed inoltrate al Ministero dell'Industria e Commercio.
3. Le domande di licenza concernenti operazioni economiche di transito devono essere compilate sul Modulo C (Allegato n. 4), ed inoltrate al Ministero dell'Industria e Commercio.
4. Le domande di licenza relative ad operazioni economiche in servizi non connessi ad operazioni in merci od in movimenti di capitale diverse dagli investimenti esteri di cui al sesto comma, devono essere compilate sul Modulo D (Allegato n. 5) ed inoltrate alla Banca Nazionale Somala.
5. Nei casi di cui ai precedenti comma, il Ministero dell'Industria e Commercio o - rispettivamente - la Banca Nazionale Somala, accertata la regolarità della domanda, la trasmette per la decisione al Presidente del Comitato per le Licenze di cui all'art 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, n. 203.
6. Le domande di licenza concernenti investimenti esteri in Somalia da parte di non-residenti, (o investimenti in Paesi esteri da parte di residenti, devono essere compilate sul Modulo E (Allegato n. 6) ed inoltrate alla Banca Nazionale Somala, che agisce secondo le disposizioni della Legge 18 febbraio 1960, n. 10 sugli investimenti esteri in Somalia, in quanto applicabili.
7. Tutte le domande di licenza concernenti operazioni economiche in merci, devono essere compilate in originale e cinque copie. All'atto del rilascio della licenza, il Ministero dell'Industria e Commercio trattiene due copie per i propri uffici e trasmette l'originale e una copia al richiedente, e due copie rispettivamente alle Autorità doganali ed alla Banca Nazionale Somala.
8. Le domande di licenza concernenti operazioni economiche in servizi

ed operazioni di capitale, devono essere compilate in originale e due copie. All'atto del rilascio della licenza, la Banca Nazionale Somala trattiene una copia per i propri uffici e trasmette l'originale e una copia rispettivamente al richiedente ed al Ministero dell'Industria e Commercio.

9. La domanda di licenza deve recare la firma della persona che intende compiere l'operazione economica. Qualora il richiedente non intenda compiere l'operazione economica per proprio conto, ma per conto e su richiesta di una terza persona, anche la persona per il cui conto l'operazione economica è compiuta deve firmare la domanda di licenza.

Art. 5

(Restituzione delle licenze)

Il titolare di una licenza deve immediatamente restituire la licenza all'Autorità competente al rilascio:

- a) se la licenza è stata revocata;
- b) se la licenza è stata annullata o è divenuta invalida per qualsiasi ragione diversa dalla revoca;
- c) se la licenza è scaduta e non prorogata;
- d) se il titolare della licenza non intende più far uso della stessa.

Art. 6

(Dichiarazione di esportazione)

1. Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, tutte le esportazioni - sia soggette a licenza che a dogana - devono essere dichiarate all'Autorità doganale mediante compilazione del Modulo F (Allegato n. 7) e poste a disposizione della stessa Autorità per la prescritta visita doganale.
2. La dichiarazione di esportazione deve essere compilata in originale e tre copie. L'Autorità doganale, accertata la regolarità della dichiarazione e controllata la merce, restituisce l'originale, per conto dell'esportatore, alla Banca interessata, ne trattiene una copia per i propri uffici e ne trasmette due copie rispettivamente al Ministero dell'Industria e Commercio ed alla Banca Nazionale Somala.
3. La dichiarazione di esportazione non è necessaria se le merci da esportare siano state precedentemente importate e non estratte dai magazzini doganali o da porti franchi.

Art. 7

(Dichiarazione di importazione)

1. Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, tutte le importazioni - sia soggette a licenza che a dogana - devono essere dichiarate all'Autorità doganale mediante compilazione del Modulo G (Allegato n. 8), e poste a disposizione della stessa Autorità per la prescritta visita doganale.
2. La dichiarazione di importazione deve essere compilata in originale e tre copie. L'Autorità doganale, accertata la regolarità della dichiarazione, e controllata la merce, restituisce l'originale della dichiarazione per conto dell'importatore, alla Banca interessata, ne trattiene una copia per i propri uffici, e ne trasmette due copie rispettivamente al Ministero dell'Industria e Commercio ed alla Banca Nazionale Somala.
3. La dichiarazione per l'importazione non è necessaria se l'importazione riguarda le merci di cui al secondo comma dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964, n. 203.

Art. 8

(Visita doganale alle merci importate)

1. Tutte le merci importate devono essere ispezionate dall'Autorità doganale, allo scopo di accertare:
 - a) la liceità delle importazioni e, in particolare, se la licenza, ove necessaria, sia stata ottenuta;
 - b) la regolarità della dichiarazione d'importazione, ove necessaria, ai sensi dell'art. 7 del presente Decreto.
2. L'importatore può chiedere la visita doganale, allo scopo di ottenere:
 - a) l'ammissione delle merci al libero e definitivo uso nella Repubblica Somala;
 - b) l'ammissione delle merci sotto sorveglianza doganale;
 - c) l'ammissione delle merci alla lavorazione in Somalia, per la successiva esportazione;
 - d) l'ammissione delle merci al commercio di cabotaggio o di circolazione.
3. L'Autorità doganale non deve consentire l'ammissione di merci importate se esse non corrispondono alle specificazioni contenute nella licenza di importazione. Esse possono, comunque, ammettere

merci il cui peso, la cui quantità o il cui valore attuale non ecceda il 10 per cento del peso, della quantità o del valore specificato nella licenza d'importazione. Nei casi di eccedenze superiori, l'importatore deve provvedersi di altra licenza.

4. Il valore delle merci importate, esportate oppure oggetto di commercio di transito o speciale ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente Decreto, è determinato dal prezzo delle merci di cui è gravato il ricevente o, in difetto, dal prezzo medio delle merci di analoga natura che abbiano attraversato il confine della Repubblica Somala in un periodo di tempo comparabile.

Art. 9

(Operazioni commerciali di transito)

1. Le operazioni commerciali di transito relative alle merci di cui alla lettera b) dell'art. 18 del Decreto-Legge 26 settembre 1964, n. 12 sono soggette a licenza di transito.
2. Le operazioni commerciali di transito in merci non richiedenti licenza di transito sono istruite direttamente dall'Autorità doganale. Detta Autorità accerta la liceità dell'operazione di transito e assicura, tramite adeguate misure, che le merci non vengano introdotte nella Repubblica Somala per libero e definitivo uso.
3. Le operazioni commerciali di transito non sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui agli articoli 7 ed 8 del presente Decreto.

Art. 10

(Commercio di cabotaggio e di circolazione)

1. Agli effetti del presente Decreto, per «commercio di cabotaggio» si intende il trasporto via mare, da un porto all'altro della Repubblica Somala, di merci di origine somala o di merci precedentemente importate in Somalia.
2. Agli effetti del presente Decreto, per «commercio di circolazione» si intende il trasporto in superficie, o per via aerea, attraverso territori stranieri o attraverso aree doganali straniere, di merci di origine somala o di merci precedentemente importate in Somalia.
3. Le operazioni di commercio di cabotaggio e di circolazione relative a merci la cui esportazione od importazione sia soggetta a licenza, sono subordinate ad autorizzazione dell'Autorità doganale. Detta autorità assicura, mediante adeguate misure, che le merci

ritornino, entro il periodo di tempo da essa determinato, nel territorio o nelle aree doganali della Repubblica Somala.

Art. 11

(Forniture di bordo)

Le forniture di bordo, relative a merci soggette a licenza di esportazione o di importazione, sono consentite senza tale licenza per esclusivo consumo di bordo, purchè - a giudizio dell'Autorità doganale la quantità delle merci sia proporzionata alle necessità del viaggio.

Art. 12

(Autorizzazioni in relazione ai pagamenti)

1. Le autorizzazioni di cui agli artt. 11, 12, e 13 del Decreto-Legge 26 settembre 1964, n. 12, possono essere richieste presentando alla Banca Nazionale Somala, o ad un operatore autorizzato in cambi, una copia autentica della dichiarazione d'importazione, unitamente alla licenza d'importazione, ove prescritta, e ad ogni altra prova documentale relativa all'operazione, che possa essere necessaria al fine di mettere in grado la Banca Nazionale Somala, o l'operatore autorizzato in cambi, di fornire la necessaria valuta estera.
2. La prova documentale di cui al primo comma del presente articolo è costituita da fatture, polizze di carico, notifiche di spedizione o altri documenti atti a comprovare l'operazione economica.
3. Nei casi in cui una dichiarazione d'importazione non sia prescritta o non sia applicabile, ovvero il pagamento sia anticipato, la domanda di autorizzazione deve essere fatta presentando il Modulo H (Allegato n. 9) alla Banca Nazionale Somala, o ad un operatore autorizzato in cambi.
4. Qualora la Banca Nazionale Somala o l'operatore autorizzato in cambi, cui è stata presentata la domanda, sia certo che l'operazione è legittima, l'importo della valuta estera richiesta è messo a disposizione del richiedente non più tardi del terzo giorno non festivo successivo a quello in cui è stata ricevuta la domanda, o in qualsiasi altra data successiva che sia stata specificata dal richiedente.
5. Le autorizzazioni di cui sopra possono essere concesse per un periodo limitato di tempo e per un numero limitato di pagamenti. Tali autorizzazioni possono anche essere concesse per un periodo limitato di

tempo e per un numero illimitato di pagamenti della stessa natura, nei casi in cui la Banca Nazionale Somala ritenga che ciò sia utile ed opportuno, in relazione alla prevedibile ripetizione dei pagamenti stessi.

Art. 13

(Esportazione di mezzi di pagamento e di oro)

1. Salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, le disposizioni dell'art. 12 del presente Decreto si applicano sia alla esportazione di mezzi di pagamento che alla esportazione di oro.
2. I viaggiatori non-residenti hanno diritto ad importare e a riesportare senza autorizzazione i seguenti mezzi di pagamento in loro possesso:
 - a) assegni, assegni turistici, lettere di credito espresse in valuta estera, nonchè banconote e monete estere;
 - b) banconote e monete in scellini somali, purchè essi lascino la Repubblica Somala entro tre mesi dal loro arrivo.
3. I viaggiatori residenti hanno diritto ad esportare senza autorizzazione i seguenti mezzi di pagamento:
 - a) banconote e monete nazionali, per un importo non superiore a Sh. So. 200;
 - b) banconote e monete estere, per un importo non eccedente l'equivalente di 200 scellini somali; e
 - c) banconote e monete estere, per qualsiasi importo, precedentemente offerte in vendita ai sensi dell'art. 14 del presente Decreto, ed il cui acquisto sia stato rifiutato dalla Banca Nazionale Somala.
4. I viaggiatori residenti o non-residenti hanno l'obbligo di redigere una dichiarazione valutaria al momento del loro ingresso in Somalia o della loro uscita.

Art. 14

(Cessione di oro e di attività sull'estero)

1. Ogni residente che non sia un operatore autorizzato in cambi deve denunciare le attività sull'estero di cui sia in possesso ai sensi dell'art. 15 primo comma del Decreto-Legge 26 settembre 1964, n. 12 ed offrirle in vendita alla Banca Nazionale Somala, o ad un operatore autorizzato in cambi, entro il quinto giorno non festivo successivo

al loro ricevimento. Nel caso di viaggiatori residenti che rientrano nella Repubblica Somala, la dichiarazione è fatta direttamente all'Autorità doganale al momento del rientro.

2. Gli operatori autorizzati in cambi devono dichiarare alla Banca Nazionale Somala:
 - a) i pagamenti effettuati o ricevuti in valuta estera;
 - b) i pagamenti effettuati a debito o ricevuti a credito di un conto in scellini somali tenuto a nome di un non-residente;
 - c) gli acquisti e le vendite di mezzi di pagamento esteri in relazione a viaggi.
3. La dichiarazione di cui sopra deve essere fatta giornalmente e deve comprendere le operazioni del giorno lavorativo precedente.
4. La Banca Nazionale Somala può, per un periodo di tempo limitato o per un periodo di tempo illimitato, ma soggetto in qualsiasi momento ad interruzione, concedere esenzione all'obbligo di cessione di cui al primo comma del presente articolo, fermo restando l'obbligo della denuncia. In questi casi, tutte le persone temporaneamente esenti dall'obbligo di cessione, devono presentare alla Banca Nazionale Somala delle relazioni periodiche sulle operazioni di cambio per ciascun precedente periodo. Le modalità delle relazioni, e la relativa procedura, sono stabilite dalla Banca Nazionale Somala.
5. La Banca Nazionale Somala sottopone periodicamente al Ministero dell'Industria e Commercio una relazione riassuntiva sulle informazioni ricevute in conformità al secondo e quarto comma del presente articolo.
6. Il modulo per la dichiarazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene predisposto e fornito dalla Banca Nazionale Somala.

Art.15

(Operazioni commerciali con Paesi vicini alla Repubblica Somala)

1. Fermo restando l'obbligo della licenza, e salvo il disposto degli artt. 6 e 7 del presente Decreto, è consentito alle persone residenti in aree della Repubblica Somala specificate con Decreto del Ministro dell'Industria e Commercio, e viaggianti con merci verso i Paesi vicini indicati in detto Decreto, di vendere merci in questi Paesi e di usarne i proventi per l'acquisto e l'importazione di merci da tali Paesi, senza autorizzazione, purchè il valore complessivo delle relative operazioni non ecceda l'importo di Sh. So. 10.000 per mese e per persona.

2. Ogni eventuale eccedenza di proventi, non impiegati come sopra descritto, è soggetta agli obblighi di dichiarazione e di cessione, di cui all'art. 14 del presente Decreto.

Art. 16

(Informazioni per il recupero di crediti)

1. Ogni residente che sia creditore in valuta estera o in scellini somali verso un non-residente per operazioni economiche di natura commerciale con l'estero, deve informarne la Banca Nazionale Somala entro cento giorni dalla data in cui il credito è diventato esigibile.
2. L'informazione deve essere inoltrata su un modulo predisposto dalla Banca Nazionale Somala.

Art. 17

(Accertamento e repressione di infrazioni)

In caso d'infrazione alle norme del Decreto-Legge 26 settembre 1964, n. 12 o alle norme integrative e regolamentari da esso previste, si osservano in quanto applicabili le norme generali relative all'accertamento e alla repressione di violazioni di leggi finanziarie.

Art. 18

(Disposizioni transitorie)

1. Le persone di cui all'art. 1 primo comma, che alla data dell'entrata in vigore del presente Decreto siano già registrate quali operatori con l'estero presso il Ministero dell'Industria e Commercio, possono proseguire le loro operazioni commerciali con l'estero in merci e servizi connessi sino al 31 dicembre 1964.
2. Le persone di cui all'art. 1 primo comma, che alla data dell'entrata in vigore del presente Decreto abbiano intrapreso operazioni economiche con l'estero in merci e servizi connessi, senza aver precedentemente richiesto di essere registrate quali operatori con l'estero, possono, anche in mancanza di tale registrazione, proseguire, le operazioni commerciali intraprese con l'estero in merci e servizi connessi, sino al 31 dicembre 1964.
3. Le persone di cui al primo e secondo comma del presente articolo, che intendono intraprendere operazioni commerciali con l'estero successivamente al 31 dicembre 1964, devono proporre do-

manda di registrazione al Ministero dell'Industria e Commercio non oltre la data del 30 novembre 1964. Il Ministero, verificata la regolarità delle domande, provvede entro il 15 dicembre 1964 alla registrazione e al rilascio del certificato di registrazione all'operatore con l'estero nei modi previsti nell'art. 1 del presente Decreto.

4. Le restrizioni apportate dal presente Decreto all'importazione e all'esportazione di merci e servizi connessi non sono applicabili alle negoziazioni già stipulate, o in corso di esecuzione, alla data dell'entrata in vigore del Decreto stesso.

Art. 19

(Entrata in vigore)

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 26 Settembre 1964

Osman Mohamud Adde Ali

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 155

Mogadiscio, li 29 settembre 1964

Il Sostituto Magistrato ai Conti: MOHAMED HAGI OSMAN ADEN

LEGGI e DECRETI

LEGGE 18 febbraio 1960, n. 10 rep.: Investimenti esteri in Somalia.

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA.
LEGGE 18 febbraio 1960, n. 10 rep.
Investimenti esteri in Somalia.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione di investimento estero.

Le persone fisiche e giuridiche straniere nonché i cittadini somali residenti all'estero i quali intendano effettuare trasferimenti in Somalia in valuta estera, dopo l'entrata in vigore della presente legge e avvalendosi delle disposizioni della stessa, devono darne preventiva comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Presidenza del Consiglio — Ufficio Pianificazione, fornendo gli elementi idonei a stabilire se gli investimenti stessi siano destinati alla creazione di nuove imprese produttive oppure all'ampliamento, rinnovamento, riattivazione o trasformazione di imprese già esistenti.

Gli investimenti di cui sopra possono essere effettuati anche mediante apporti di macchinari, attrezzi, pezzi di ricambio, impianti, materiali da costruzione ed ogni altro rifornimento da impiegarsi nell'impianto o sviluppo dell'impresa, sempre che non siano prodotti in Somalia; le importazioni di che trattasi sono soggette alle disposizioni di cui al successivo art. 13. Il valore di tali investimenti è determinato in misura pari al valore accertato dalla dogana per il materiale importato.

Sono considerati investimenti esteri, ai fini del presente articolo anche i trasferimenti di diritti di sfruttamento di brevetti, di marchi di fabbrica e di licenze occorrenti al progetto di investimento. Il valore di tali trasferimenti viene determinato dal Comitato per gli investimenti esteri.

Art. 2.

Costituzione e composizione del Comitato per gli investimenti esteri.

Non appena ricevuta la comunicazione di cui al precedente articolo, la Presidenza del Consiglio — Ufficio Pianificazione — provvede a sottoporre la richiesta al Comitato per gli investimenti esteri (C.I.E.).

Tale Comitato è composto:

- a) — dal Primo Ministro, che lo presiede;
- b) — dai Ministri per le Finanze, l'Industria e Commercio, i Lavori Pubblici e Comunicazioni e l'Agricoltura e Zootecnia;
- c) — dal Capo Ufficio Pianificazione della Presidenza del Consiglio;
- d) — dal Presidente e dal Direttore Generale della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia;
- e) — da sei esperti, designati dal Consiglio dei Ministri;
- f) — da tre rappresentanti della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia, designati dalla Camera stessa.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Primo Ministro e previe, per i membri di cui alle lettere e) e f), le previste designazioni, e durano in carica due anni. Con le stesse norme si provvede alla loro sostituzione qualora per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto al voto, esperti o tecnici di speciale competenza.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte dal Capo Ufficio Pianificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese e in caso di assenza o impedimento del Primo Ministro è presieduto da un Ministro, secondo l'ordine di precedenza tra i vari Ministeri fissato dall'Ordinamento del Governo della Somalia.

Art. 3.

Compiti del Comitato per gli investimenti esteri.

Il Comitato per gli investimenti esteri ha i seguenti compiti:

- 1) determinare se una richiesta di investimento ha i requisiti di produttività di cui al successivo articolo 4;
- 2) richiedere all'organo competente se la richiesta di investimento rientri o meno nei piani di sviluppo economico della Somalia;
- 3) autorizzare la Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia ad accettare la cessione della valuta, quando questa non rientri tra le valute liberamente negoziabili in base alle norme vigenti;
- 4) registrare i capitali esteri nella valuta originaria, se importati in contanti, o nella valuta originaria in cui sono stilati i documenti presentati negli altri casi;

- 5) autorizzare e valutare ai fini della registrazione, in base ai documenti presentati, ai prezzi internazionali e al parere di esperti, i brevetti e gli altri diritti trasferiti dall'estero;
- 6) registrare i capitali esteri già esistenti in Somalia, giusta quanto previsto al successivo art. 6, determinandone l'ammontare e la valuta originaria ai fini e agli effetti dell'applicazione della presente legge;
- 7) registrare, in aumento al capitale base, i reinvestimenti di utili comunicati ai sensi dell'art. 8 e deliberare in merito alle autorizzazioni richieste dall'articolo medesimo;
- 8) registrare le imprese che abbiano, a seguito degli apporti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, almeno il 51 per cento di capitale estero registrato;
- 9) deliberare in merito alle divergenze che eventualmente dovessero insorgere tra l'investitore e il Ministro per l'Industria e Commercio circa i trasferimenti di capitali e di profitti di cui ai successivi articoli 7 e 12;
- 10) facilitare la concessione di visti di residenza agli uomini di affari agli esperti, ai tecnici e ai lavoratori stranieri secondo le norme del successivo art. 17;
- 11) autorizzare il trasferimento all'estero delle quote di stipendi, salari e gratifiche oltre la misura minima prevista dal successivo articolo 17;
- 12) controllare l'osservanza delle condizioni previste per le operazioni di indebitamento a medio e lungo termine e l'emissione di obbligazioni di cui al successivo art. 10;
- 13) autorizzare la stipulazione di prestiti esteri ai sensi e agli effetti di cui al successivo art. 11;
- 14) seguire l'andamento degli investimenti esteri e riferirne periodicamente al Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico formulando le osservazioni e le proposte del caso;
- 15) attuare un servizio di consulenza tecnica nei confronti di coloro che intendono trasferire capitali in Somalia, fornendo le necessarie informazioni circa la legislazione e le misure amministrative somale, nonché le notizie di carattere economico e statistico richieste;
- 16) adempiere agli incarichi ad esso eventualmente demandati in materia di investimenti esteri in Somalia e formulare proposte per l'incremento e lo sviluppo dei medesimi.

Art. 4.

Definizione di impresa produttiva.

Al sensi ed agli effetti della presente legge sono considerate imprese produttive quelle aventi per oggetto la produzione di beni o di servizi, come le imprese che, per l'esercizio della loro attività, richiedono opere di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario, l'im-

pianto di stabilimenti, cantieri, generatori e linee di trasporto di energia, escavazione di pozzi, acquedotti, bacini e gallerie, la costruzione di strade, di ponti, e di edifici, anche ad uso alberghiero, la costruzione e l'impiego di natanti ed aeromobili.

Sono, altresì, considerate imprese produttive di servizi quelle che svolgono una attività in prospezioni, controlli, analisi, ricerche e perforazioni connesse con ricerche petrolifere o minerarie eseguite da ditte estere contrattiste per conto di società che abbiano con la Somalia convenzioni di cui al successivo art. 20.

Art. 5.

Procedura e termini per la registrazione.

Entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta di investimento di capitale estero, l'Ufficio Pianificazione della Presidenza del Consiglio comunica al richiedente la decisione adottata dal Comitato per gli investimenti esteri.

Trascorso il termine di sessanta giorni, il richiedente può, per raccomandata con ricevuta di ritorno, sollecitare tale risposta. Qualora questa non gli pervenga trenta giorni dopo la data di ricezione della raccomandata stessa, l'investimento si intende produttivo e dichiarato rientrante nei piani di sviluppo economico della Somalia e l'investitore è automaticamente ammesso ai benefici di cui alla presente legge.

L'Ufficio Pianificazione della Presidenza del Consiglio, accertato a richiesta dell'interessato che l'investimento ha portato alla creazione, ampliamento, rinnovamento, trasformazione o riattivazione della prevista impresa, ne dà conforme dichiarazione all'investitore entro 90 giorni dalla data della predetta richiesta di accertamento. Tale dichiarazione comporta la registrazione dell'investimento e costituisce la data di decorrenza dei diritti ed obblighi derivanti dalla presente legge.

Art. 6.

Modalità di estensione agli investimenti esteri già esistenti.

Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, i cittadini stranieri o somali residenti all'estero che abbiano già effettuati investimenti di capitali in Somalia possono richiedere al Comitato per gli investimenti esteri la registrazione degli investimenti stessi.

Il Comitato autorizza la registrazione determinando l'ammontare del capitale estero investito nell'impresa in relazione ad una stima del patrimonio complessivo dell'impresa, da farsi sulla base degli elementi forniti dall'interessato e della dichiarazione dallo stesso effettuata nell'anno in corso ai fini dell'accertamento dell'imposta sui redditi di cui alla legge 16 novembre 1957, n. 15. Il valore del capitale estero investito viene considerato pari all'ammontare del patrimonio così valutato. La

valuta originaria è determinata dal Comitato in relazione alla nazionalità dell'impresa o del titolare, ovvero alla documentazione presentata dallo interessato.

In questa ipotesi il Comitato è tenuto a prendere la sua decisione entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda e la data di comunicazione della decisione stessa costituisce, a tutti gli effetti, data della registrazione.

Trascorso detto termine di centottanta giorni il richiedente può, per raccomandata con ricevuta di ritorno, sollecitare tale risposta. Qualora questa non gli pervenga trenta giorni dopo la data di ricezione della raccomandata stessa, l'investimento s'intende registrato come produttivo e l'investitore è automaticamente ammesso ai benefici di cui alla presente legge.

Nella comunicazione all'investitore di cui al terzo comma del presente articolo deve essere, altresì, precisato se l'investimento è stato ritenuto produttivo, ai sensi della definizione di cui al precedente articolo 4, e ammesso ai relativi benefici, ovvero non produttivo e regolato come gli investimenti disciplinati dal successivo articolo 12.

A partire dalla data di registrazione, l'investimento estero gode i benefici previsti dalla presente legge, ad eccezione delle esenzioni doganali e fiscali di cui al successivo art. 13.

Art. 7.

Trasferimento degli utili e del capitale.

Gli utili, le rendite, gli interessi e i frutti, per gli investimenti in beni immobili o in mutui, nonché i dividendi e gli interessi effettivamente percepiti dagli investimenti in titoli azionari o in obbligazioni acquistati o sottoscritti in Somalia relativi ad investimenti registrati come produttivi e rientranti nei piani di sviluppo economico della Somalia, inclusi gli investimenti registrati come produttivi ai sensi del precedente art. 6, possono essere liberamente trasferiti all'estero sino alla misura del 15 per cento del capitale investito.

Nel caso che i profitti ottenuti in qualsiasi anno siano inferiori al 15 per cento è consentito un cumulo della quota non utilizzata ai fini del trasferimento limitatamente ai tre anni seguenti, trascorsi i quali l'investitore non ha più diritto al successivo trasferimento della quota non utilizzata.

I capitali relativi agli investimenti predetti, derivanti da eventuali successivi realizzi, possono essere liberamente trasferiti all'estero dopo cinque anni dalla data di registrazione, salvo decisione motivata del Comitato per gli investimenti esteri che può ridurre tale periodo a non meno di 3 anni. Il trasferimento stesso ha luogo nella valuta originaria.

L'utilizzo delle somme non ammesse al trasferimento in base al presente articolo può essere effettuato secondo le modalità previste da eventuali disposizioni valutarie più favorevoli vigenti al momento in cui ha luogo il trasferimento stesso.

Art. 8.

Reinvestimento degli utili.

Il reinvestimento di parte o di tutti gli utili derivanti da un'impresa registrata e trasferibili all'estero ai sensi dell'art. 7 nella impresa stessa o in altra impresa registrata, deve essere comunicato al Comitato per gli investimenti esteri il quale, una volta accertata la validità della documentazione, provvede a registrarne l'ammontare in aggiunta al capitale originariamente investito e registrato e, a partire da quel momento, i benefici derivanti dalla presente legge vengono calcolati sul capitale base più le quote di utili reinvestite e registrate.

I reinvestimenti di cui al comma precedente prescindono da qualsiasi preventiva autorizzazione, a meno che non vengano complessivamente a superare il capitale base registrato per la singola impresa.

Art. 9.

Cessioni e alienazioni di investimenti esteri.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nel caso in cui l'investitore originario ceda, in tutto o in parte, le attività acquisite in Somalia ad altra persona fisica o giuridica straniera o a cittadino somalo residente all'estero.

La cessione stessa deve essere comunicata dal cessionario entro quindici giorni alla Presidenza del Consiglio — Ufficio Pianificazione; al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria e Commercio. Trascorso tale termine il cessionario decade dai benefici di cui alla presente legge.

In caso di cessione parziale o totale a favore di cittadini somali residenti in Somalia, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione entro quindici giorni alla Presidenza del Consiglio — Ufficio Pianificazione, al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria e Commercio e da tale data cessa il godimento dei benefici previsti dalla presente legge relativamente alla quota ceduta.

La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dai documenti comprovanti il realizzo effettuato.

Art. 10.

Limiti e procedura per l'indebitamento interno.

Le imprese registrate ai sensi della presente legge possono avere la forma di società o ditte estere, oppure di società o ditte somale.

Dette imprese possono contrarre in Somalia debiti a medio e lungo termine ed emettere obbligazioni alle seguenti condizioni:

- a) — quando si tratti di imprese costituite in forma di filiale di società o ditte estere o di società somale senza partecipazione di cittadini somali residenti in Somalia, il totale dei debiti e delle obbligazioni non deve superare il 50 per cento del capitale complessivo introdotto in Somalia;
- b) — quando si tratti di imprese costituite sotto forma di società somale con la partecipazione anche di somali residenti in Somalia con apporto in misura non inferiore al 30 per cento e con capitale estero per un importo superiore al 30 per cento, il complesso dei debiti e delle obbligazioni può superare il 50 per cento dell'intero capitale sino ad un massimo del 100 per cento.

Qualora la partecipazione del capitale estero abbia luogo mediante sottoscrizione di un aumento di capitale azionario di società somale per azioni, le disposizioni del comma precedente si applicano ai debiti e alle obbligazioni che saranno rispettivamente assunti od emesse dopo il predetto aumento.

Le partecipazioni azionarie delle imprese indicate nei commi precedenti in altre imprese somale o straniere operanti in Somalia, possono essere assunte soltanto in base ad apposita autorizzazione da accordarsi con decreto del Ministro per le Finanze, sentito il parere vincolante del Comitato per gli Investimenti Esteri.

I debiti contratti sul mercato somalo dalle imprese nelle quali siano assunte partecipazioni, in esse comprese l'emissione di obbligazioni, sono calcolati come assunti direttamente dalle imprese nelle quali sia intervenuto il capitale estero ai fini del secondo e del terzo comma del presente articolo.

Le operazioni di indebitamento a medio e lungo termine e la emissione di obbligazioni previste dal presente articolo, devono essere comunicate, all'atto del loro compimento, al Ministero delle Finanze.

Ai fini dell'osservanza delle condizioni previste per le operazioni di cui si tratta, quando gli investimenti, ai sensi del secondo comma del presente articolo, siano effettuati in imprese aventi la forma di società somale con la partecipazione di cittadini somali residenti in Somalia, l'investitore deve fornire al Ministero delle Finanze gli elementi necessari per stabilire il rapporto tra capitale straniero e quello complessivo della Società.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta, nei riguardi dei partecipanti esteri, la decadenza dai benefici previsti dall'articolo 7, salva, in suo luogo, l'applicazione dei minori benefici previsti dal successivo articolo 12.

Art. 11.

Limiti e procedura per l'indebitamento esterno.

Ogni persona fisica o giuridica, inclusi gli enti pubblici, somala o straniera, esercitante la propria attività in Somalia, che intenda contrarre prestiti all'estero sotto qualunque forma e per qualunque durata, deve presentare richiesta di autorizzazione al Comitato per gli investimenti esteri per il tramite dell'Ufficio Pianificazione della Presidenza del Consiglio, corredando la domanda con documenti dai quali risulti la causale del prestito, le condizioni preliminarmente convenute e tutti gli altri elementi di giudizio.

L'autorizzazione di cui sopra non è necessaria per le operazioni ordinarie di sconti di effetti commerciali, di apertura di credito bancario, di concessione di dilazione di pagamento per acquisti di merce, sempre che queste operazioni debbano estinguersi, senza ulteriori rinnovazioni o proroghe, in un termine inferiore a dodici mesi.

Sulle domande di autorizzazione a contrarre prestiti all'estero decide in via definitiva il Comitato per gli investimenti esteri.

Possono essere autorizzati solamente i prestiti che siano destinati a scopi produttivi di interesse generale, ossia che mirino a migliorare l'occupazione, aumentare le esportazioni o sviluppare la produzione in Somalia di merci che in mancanza sarebbero importate dall'estero.

Il Comitato, nel concedere le autorizzazioni, può disporre anche le opportune cautele perchè l'afflusso dei capitali esteri provenienti dai prestiti non turbi il mercato monetario e può, in accordo con le competenti autorità, far provvedere ai necessari controlli per accertare che detti capitali siano effettivamente ed esclusivamente destinati agli scopi per i quali i prestiti siano stati autorizzati.

Art. 12.

Registrazione di investimenti non produttivi o non rientranti nei piani di sviluppo economico della Somalia.

Qualora il Comitato per gli investimenti esteri, pur registrando il trasferimento, ritenga che gli investimenti di capitali esteri introdotti in Somalia ovvero gli investimenti previsti dall'art. 6 non siano produttivi nel senso di cui al precedente articolo 4, oppure che non rientrino nei piani di sviluppo economico, gli utili, le rendite, gli interessi ed i frutti degli investimenti in beni immobili o in mutui, nonché i dividendi e gli interessi effettivamente percepiti dagli investimenti in titoli azionari o in obbligazioni acquistati o sottoscritti in Somalia, possono essere trasferiti all'estero sino alla misura del 10 per cento del capitale investito.

Il trasferimento all'estero dei capitali derivanti da eventuali successi realizzati non può aver luogo prima dei sette anni dalla data della registrazione e il trasferimento stesso si svolge, secondo le decisioni del

Comitato per gli investimenti esteri, entro il termine massimo dei tre anni successivi e nella valuta originaria.

L'utilizzo delle somme non ammesse al trasferimento in base al presente articolo può essere effettuato secondo le modalità previste da eventuali disposizioni valutarie più favorevoli vigenti al momento in cui ha luogo il trasferimento stesso.

Salvo le limitazioni di cui ai precedenti commi, tali investimenti, ove registrati, godono di tutti i benefici previsti dalla presente legge ad eccezione delle particolari esenzioni doganali e fiscali di cui al successivo articolo 13.

Art. 13.

Privilegi doganali e fiscali.

Le norme fiscali relative all'ordinamento doganale e alle imposte dirette e relativa addizionale municipale vigenti al momento della registrazione dei capitali rappresentativi degli investimenti di cui alla presente legge, sono mantenute nei confronti degli investimenti stessi per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione, salva l'applicazione di norme fiscali più favorevoli.

Art. 14.

*Facilitazioni fiscali per la costituzione, fusione, ecc.
di società e per gli aumenti di capitale.*

Per la durata di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, sono soggetti alle aliquote di imposta di registro ed ipotecaria, ridotte alla metà e sino ad un massimo, rispettivamente, di somali 500 e somali 1000, i seguenti atti:

- a) — atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriale, agricola, edilizia e di trasporto;
- b) — atti concernenti fusioni, concentrazioni od aumenti di capitali comunque attuati da società esercenti le attività previste al paragrafo a);
- c) — atti concernenti l'emissione e l'estinzione di obbligazioni emesse dalle società esercenti le attività previste al paragrafo a), come pure atti connessi alle istituzioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche a garanzia sia delle obbligazioni medesime, sia di ogni altra operazione finanziaria;
- d) — atti di normalizzazione di società irregolari o di fatto aventi per oggetto qualsiasi attività economica.

La tassa di concessione governativa per la trascrizione nel Registro delle Società prevista dall'art. 51 del D.G.G. 22 dicembre 1938, n. 1454 e i diritti di notariato previsti dalla tariffa annessa al decreto n. 65 in data 29 giugno 1951, con la maggiorazione di cui al decreto n. 159 in data 4 agosto 1955, sono ridotti ad un quarto relativamente agli atti di cui al precedente comma.

I predetti benefici sono concessi anche nel caso di nuovi conferimenti in numerari, beni o crediti o di nuove società che si propongono di rilevare attività industriali, agricole, edilizie o di trasporto, già esistenti, allo scopo di ampliarle, rinnovarle, trasformarle o riattivarle.

Ove l'aumento del capitale delle imprese avvenga per utilizzo dei saldi attivi di rivalutazione, l'imposta relativa è, in tal caso, del tre per cento dei saldi utilizzati e trasferiti a capitale.

Le obbligazioni e le azioni emesse dalle imprese previste dalla presente legge, nonché da società che si siano avvalse dei benefici di cui al presente articolo, escluse quelle che abbiano normalizzato la loro situazione e che svolgono attività economiche diverse da quelle industriali, agricole, edilizie o di trasporti, sono esenti dalla imposta di surrogazione del bollo e del registro a decorrere dalla data della loro sottoscrizione, sempre che le azioni e le obbligazioni medesime risultino emesse in dipendenza di investimenti per apporti di nuovi capitali, anche somali.

Art. 15.

Garanzie per gli investimenti esteri.

Gli stranieri e i cittadini somali residenti all'estero che svolgono una attività economica in Somalia, godono dello stesso trattamento previsto a favore dei cittadini somali residenti in Somalia che esercitino la stessa attività.

Le imprese costituite, ampliate, rinnovate, riattivate o trasformate con capitali stranieri non possono avere un trattamento meno favorevole delle altre imprese nazionali esistenti in Somalia.

I beni delle imprese registrate ai sensi della presente legge sono esenti da provvedimenti di espropriazione — salvo casi di pubblica utilità —, nazionalizzazione o altra forma amministrativa di trasferimento forzato della proprietà.

I beni delle imprese stesse non sono soggetti a provvedimenti amministrativi di sequestro né a requisizione, salvo caso di guerra e per la durata della stessa secondo le norme internazionali vigenti in materia.

Art. 16.

Procedura di arbitrato.

Qualsiasi controversia tra il titolare di una impresa o di un investimento registrato ai sensi della presente legge, e il Governo della Somalia, relativa alla interpretazione o applicazione della presente legge, deve essere risolta, finché possibile, attraverso discussioni ed accordi fra l'interessato e il Comitato per gli investimenti esteri.

Se entro novanta giorni dalla data in cui una delle parti ha portato a conoscenza dell'altra l'oggetto della controversia non si è addivenuti ad una composizione, la questione deve essere sottoposta ad una procedura di arbitrato. Il collegio arbitrale, salvo diversi accordi tra le parti,

è composto da un arbitro designato dal Governo della Somalia, da un altro designato dall'interessato e da un terzo designato dai due primi o, in difetto, dal Presidente della Corte di Giustizia della Somalia.

Il predetto collegio arbitrale ha altresì pieni poteri per definire tutte le questioni di procedura sulle quali le parti non riescano a mettersi d'accordo.

Art. 17

Facilitazioni per il personale dipendente.

Il Comitato per gli investimenti esteri cura che le autorità preposte all'immigrazione facilitino la concessione del nulla-osta e dei visti necessari per l'entrata e per la residenza in Somalia a favore del personale straniero impiegato nelle imprese registrate ai sensi della presente legge, nonché delle rispettive famiglie, a meno che non si tratti di persona o persone indesiderabili. Il personale straniero non qualificato non può, in nessun caso, superare il cinque per cento del personale somalo impiegato nell'impresa.

Lo stesso Comitato provvede a che venga consentito al predetto personale e alle rispettive famiglie l'accesso per motivi attinenti al proprio lavoro ai vari centri della Somalia, ad eccezione dei luoghi vietati dalla legge.

Il personale di che trattasi è autorizzato a trasferire liberamente nel paese di origine o di abituale residenza, sino al 50 per cento degli stipendi, salari, gratifiche e competenze a qualsiasi titolo conferitigli in Somalia dalla impresa da cui dipende. Il Comitato per gli investimenti esteri, con decisione motivata, può consentire il trasferimento di una quota maggiore, ma comunque non superiore al 75 per cento degli stipendi, salari, gratifiche o altre competenze corrisposte in Somalia agli interessati.

Le imprese registrate a norma della presente legge sono altresì autorizzate a trasferire liberamente all'estero, previa documentazione dello avvenuto pagamento o dell'accreditamento negli appositi conti, le quote di oneri sociali in genere da essi dovuti all'estero a favore del personale impiegato in Somalia nella propria impresa.

Le imprese registrate in base alla presente legge devono impiegare, finché possibile, personale somalo e provvedere alla qualificazione e specializzazione di detto personale nell'ambito della rispettiva impresa. A richiesta del predetto Comitato le imprese stesse devono presentare un rapporto con il quale riferiscono circa i risultati ottenuti in questo campo.

Art. 18.

*Obblighi di denuncia per operazioni
connesse agli investimenti esteri.*

E' fatto obbligo alle Banche, ai Notai, ed in genere ai pubblici ufficiali che intervengano in operazioni che comunque comportino investimenti di capitali esteri in Somalia, di comunicare alla Cassa per la Cir-

colazione Monetaria della Somalia le modalità di tali operazioni, entro trenta giorni dalla conclusione, specificando la valuta ceduta ed il relativo ammontare.

Le società e le imprese che svolgono la loro attività in Somalia sono tenute a comunicare alla Cassa anzidetta le alienazioni di titoli azionari o di quote di partecipazioni a favore di stranieri o di cittadini somali residenti all'estero, entro trenta giorni dalle alienazioni medesime.

Il Ministro per le Finanze, sentito il Comitato per gli investimenti esteri e senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, ha la facoltà di infliggere ai trasgressori, con proprio decreto avente efficacia di titolo esecutivo, pene pecuniarie non inferiori a 1.500 somali e non superiori al triplo dell'importo delle somme investite.

La sanzione di cui al comma precedente ha carattere amministrativo e la riscossione ne è fatta con l'osservanza delle disposizioni per le riscossioni delle entrate patrimoniali dello Stato.

Contro le decisioni del Ministro è ammesso ricorso per legittimità e merito alla Corte di Giustizia.

Art. 19.

Modalità di trasferimento dei capitali ed utili.

Il trasferimento all'estero di capitali ed utili ai sensi della presente legge è effettuato per mezzo della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia e delle Banche da questa autorizzate a fungere da sue agenti ai sensi dell'art. 10 della legge 8 dicembre 1956, n. 15.

A richiesta dell'interessato e previo parere del Ministro dell'Industria e Commercio, il Comitato per gli investimenti esteri può autorizzare la Cassa ad effettuare il trasferimento in valuta diversa da quella originariamente importata.

Il trasferimento è subordinato all'avvenuto pagamento dell'imposta sui redditi e della relativa addizionale municipale.

L'interessato è ammesso, tuttavia, a trasferire i capitali e le rendite anche prima del pagamento delle imposte anzidette quando presenti al competenti uffici finanziari idonee garanzie.

Art. 20.

Esclusione dall'applicazione della legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese che effettuino investimenti in Somalia per ricerche minerarie, petrolifere e nucleari. A tali investimenti si applicano le particolari disposizioni contenute nei singoli accordi in atto oggi in Somalia o da concludere fra il Governo della Somalia e le singole società investitrici.

Le disposizioni della presente legge non si applicano, altresì, alle imprese per l'esercizio del traffico aereo nell'interno della Somalia, a meno che non sia consentito da accordi internazionali, nonché a quel-

le svolgenti attività in settori per cui, al momento dell'approvazione della presente legge, il Governo della Somalia, in proprio o attraverso concessione, eserciti un monopolio, a meno che successivamente tale monopolio venga abrogato.

Art. 21.

Limiti alla revocabilità della registrazione.

La registrazione dei capitali esteri di cui alla presente legge è irrevocabile e costituisce la garanzia del Governo somalo all'investitore straniero che il suo investimento è soggetto alle norme stabilite dalla legge medesima.

La registrazione prevista dai precedenti articoli 5, 6 e 12 può essere revocata, e conseguentemente l'investitore estero può perdere i diritti, privilegi e garanzie di cui alla presente legge, solo in uno dei seguenti casi:

- a) — se l'impresa non ha iniziato la sua attività, nella ipotesi di creazione o riattivazione, o non ha provveduto all'ampliamento o alla trasformazione, entro un anno dalla data di autorizzazione, a meno che l'investitore non dimostri al Comitato per gli investimenti esteri che ciò è dovuto a causa di forza maggiore;
- b) — se l'impresa cessa la sua attività per un periodo superiore ad un anno, salvo in caso di guerra o di emergenza nazionale;
- c) — se l'impresa, escluse quelle a lavorazione a ciclo periodico, in un periodo di tre anni cessa, sia pure senza continuità, la sua attività per un tempo che complessivamente sia pari o superiore ad un anno, sempre salvo in caso di guerra o di emergenza nazionale;
- d) — se l'impresa, entro 90 giorni dalla comunicazione dell'accertamento da parte dell'ufficio competente, non si attiene all'obbligo di impiegare personale non qualificato somalo nella misura prevista al primo comma dell'art. 17;
- e) — se l'investitore rinuncia alla registrazione.

Art. 22.

Ammissione alle successive norme più favorevoli.

Nulla nella presente legge potrà precludere il godimento di norme più favorevoli di carattere generale che dovessero essere successivamente emanate.

Art. 23.

Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 18 febbraio 1960.

L'AMMINISTRATORE

Mario Di Stefano

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

SUDAN

MAR ROSSO

SOUTH ARABIA

Aden

GOLFO DI ADEN

Alula

Bosaso

Candala

Berbera

Scusciuban

Hargeisa

Burao

Gardo

Addis Ababa

Eil

ETHIOPIA

Galcaio

SOMALIA

Obbia

MOGADISCIO

KENYA

OCEANO INDIANO

Chisimaio

Nairobi


SOMALI AIRLINES

ROTTI SOCIALI 1968

Mombasa

TANGANICA

Dar es Salaam



INDICE

Premessa	Pag. 9
Risorse economiche	» 10
Commercio	» 12
Principali esportazioni	» 13
Principali importazioni	» 14
Ordinamento economico con l'estero	» 15
Attività del Ministero	» 16
Fiere internazionali estere	» 17
Delegazioni Commerciali	» 18
Piano quinquennale	» 19
Caccia	» 20
Turismo	» 20
Elenco delle speci di animali oggetto delle disposizioni dell'ordinamento sulla caccia	» 21
Distribuzione degli animali in classi agli effetti della concessione della licenza di caccia	» 24
Tabella N° 1	» 30
Tabella N° 2	» 31
Tabella N° 3	» 32
Decreto legge 26 settembre 1964 N° 12	» 33
Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1964 N° 203	» 49
Decreto del Ministero dell'Industria e Commercio 26 settembre 1964 N° 204	» 49
Legge 18 febbraio 1960 N° 10	» 71

Telegraf. : SOMALAIR
P.O.Box 726

SOMALI AIRLINES

MOGADISCIO

INTERNATIONAL & DOMESTIC SERVICES
SERVIZI INTERNAZIONALI E NAZIONALI
(ore locali - local times)

Telef : 3619 - 2274

ORARIO No. 6/67

In vigore dal 1° luglio 1967

MOGADISCIO-HARGEISA

DC-3	HH40	HH40	e/m - o/craft	HH41	HH41
HH40	HH40	HH40	volò - flight	HH41	HH41
LUN. G10. THU. FRI.	LUN. G10. THU. FRI.	LUN. G10. THU. FRI.	giorno - day	DOM. SUN. MER. WED.	DOM. SUN. MER. WED.
0700	0700	0700	d. MOGADISCIO o. HARGEISA d. 0700	1140	1650
↑	↑	↑		↑	↑
1140	1140	1140	o. HARGEISA d. 0700	1210	1210
↑	↑	↑		↑	↑

MOGADISCIO - CHISIMALIO - MOGADISCIO

DC-3	HH30	HH30	aerom. - o/craft	HH31	HH31
HH30	HH30	HH30	volò - flight	HH31	HH31
MER. WED. DOM. SUN.	MER. WED. DOM. SUN.	MER. WED. DOM. SUN.	giorno - day	MER. WED. DOM. SUN.	MER. WED. DOM. SUN.
0715	1330	1330	d. MOGADISCIO o. CHISIMALIO d. 1545	1725	1725
↑	↑	↑		↑	↑
0945	1510	1510	o. CHISIMALIO d. 1545	1545	1545
↑	↑	↑		↑	↑

HARGEISA-ADEN
HARGEISA-BURAO-BERBERA-ADEN

DC-3	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40
HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40
SAB SAT	LUN MON	MAR TUE	MER WED	VEN FRI	volò - flight	SAB SAT	LUN MON	MAR TUE	MER WED	VEN FRI
0700	1215	0700	0700	1215	d. HARGEISA o.	1650	1645	1650	1130	1645
↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑
0745	0805	0745	0805	0745	o. BURAO	1605	1545	1605	0945	
↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑
0845	0905	0845	0905	0845	o. BERBERA	1505	1445	1505		1500
↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑
1020	1400	1020	0845	1400	o. ADEN	1330	1900	1330		
↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑

ADEN-BERBERA-BURAO-HARGEISA

DC-3	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40
HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40	HH40
SAB SAT	LUN MON	MAR TUE	MER WED	VEN FRI	aerom. - o/craft	SAB SAT	LUN MON	MAR TUE	MER WED	VEN FRI
1415	1445	1325	1345	1215	d. MOGADISCIO o.	1345	1305	1345	1305	1305
↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑
1415	1445	1325	1345	1215	o. CALCAID	1055	1035	1055	1035	1035
↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑
1415	1445	1325	1345	1215	o. GARDO	0905	0845	0905	0845	0845
↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑
1415	1445	1325	1345	1215	o. BOSASO	0750	0650	0750	0650	0650
↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑
1415	1445	1325	1345	1215	o. CANDALA	1120	1100	1120	1100	1100
↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑
1415	1445	1325	1345	1215	o. OBBIA	0925	0925	0925	0925	0925
↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑
1415	1445	1325	1345	1215	o. EIL	0840	0840	0840	0840	0840
↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑
1415	1445	1325	1345	1215	o. SCUSCUBAN	0715	0655	0715	0655	0655
↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑
1415	1445	1325	1345	1215	o. ALULA	0600	0600	0600	0600	0600
↑	↑	↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑	↑

VOLI DIRETTI MOGADISCIO/HARGEISA/ADEN : OGNI LUNEDI E VENERDI (HH40/HH41)
VOLI DIRETTI ADEN/HARGEISA/ADEN : OGNI MERCOLEDI (HH103/HH41)
THROUGH MOGADISCIO/HARGEISA/ADEN SERVICES : EVERY MONDAY & FRIDAY (HH40/HH41)
THROUGH ADEN/HARGEISA/ADEN SERVICES : EVERY WEDNESDAY (HH103/HH41)

IL VOLO HH12 PARTE DA MOGADISCIO IL 2° E 4° VENERDI DEL MESE, RITORNO IL GIORNO SUCCESSIVO.
IL VOLO HH14 PARTE DA MOGADISCIO IL 1° E 3° LUNEDI DEL MESE, RITORNO IL GIORNO SUCCESSIVO.
Flight HH12 departs Mogadiscio on 2nd & 4th Friday of the month, returns the following day.
Flight HH14 departs Mogadiscio on 1st & 3rd Monday of the month, returns the following day.